

CITTA' DI
VENEZIA



Città di Venezia
**Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
2021 - 2023**



Indice generale

PREMESSA.....	4
Attività di regolazione da parte dell'ANAC.....	6
Risultanze dell'attività di audit del PTPCT 2020-2022.....	7
Attività di audit.....	8
Risultati dell'attività di audit.....	8
1. PRINCIPALI ATTORI.....	10
1.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	10
1.1.1. I requisiti.....	10
1.1.2. Competenze e funzioni.....	11
1.1.3. La struttura di supporto al Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	13
1.2. Altri attori.....	14
2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.....	16
2.1. La Città di Venezia: morfologia, turismo ed economia. Dati 2015-2019.....	16
2.2. Dati socio-economici durante l'emergenza sanitaria. Dati aggiornati al 2020.....	25
2.2.1 Dati a livello regionale.....	25
2.2.2 Dati a livello comunale.....	31
2.3. Analisi del contesto esterno ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.....	36
3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.....	37
3.1. Il Gruppo societario Città di Venezia.....	37
3.1.1. Il quadro normativo.....	37
3.1.2. Il Gruppo Città di Venezia.....	38
3.1.3. Tipologie di Enti.....	40
3.1.4. La nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	45
3.1.5. Le misure di prevenzione della corruzione.....	46
3.1.6. La trasparenza.....	48
3.2. La struttura organizzativa del Comune di Venezia.....	49
3.2.1. Gli organi politici.....	49
3.2.2. Modifiche struttura organizzativa.....	50
3.2.3. La Città di Venezia: la struttura organizzativa.....	51
3.2.4. Cultura dell'etica e dell'integrità pubblica.....	54
3.3. La mappatura dei processi.....	58



4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	59
4.1. Identificazione degli eventi rischiosi.....	62
4.2. Analisi e ponderazione del rischio.....	63
5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	71
5.1. Individuazione e programmazione delle misure.....	72
5.2. Misure di carattere generale.....	73
5.2.1. I doveri di comportamento.....	75
5.2.2. Il conflitto di interesse.....	76
5.2.3. Le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi.....	77
5.2.4. La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.....	78
5.2.5. Gli incarichi extraistituzionali.....	79
5.2.6. I divieti post-employment (pantouflage).....	80
5.2.7. I patti d'integrità.....	81
5.2.8. La formazione.....	82
5.2.9. La rotazione ordinaria.....	83
5.2.10. La "rotazione straordinaria".....	87
5.2.11. Il sistema dei controlli interni.....	88
5.2.12. La tutela del dipendente che segnala condotte illecite (whistleblower).....	89
5.2.13. Le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.....	90
5.2.14. Il monitoraggio dei tempi procedurali.....	91
5.3. La Trasparenza.....	92
5.3.1. La gestione e l'individuazione dei flussi informativi.....	95
5.3.2. Gli obiettivi di trasparenza.....	96
5.3.3. L'attività di audit sugli obiettivi di trasparenza del PTPCT 2020-2022.....	96
5.3.4. Referenti della trasparenza.....	97
5.3.5. Accesso civico semplice.....	97
5.3.6. Accesso civico generalizzato.....	99
5.4. Misure specifiche.....	100
6. MONITORAGGIO E RIESAME.....	101
7. LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO FRODE NELLE ATTIVITÀ DEL PON METRO 2014-2020.....	103
8. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE.....	105
ALLEGATI AL PTPCT 2021-2023:	
• Allegato 1 - Gestione del rischio - Schede Aree/Direzioni	
• Allegato 2 - Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	



PREMESSA

Il contrasto alla corruzione ha da anni assunto un ruolo centrale nelle agende politiche internazionali, considerato che il diffondersi di pratiche corruttive determina non solo ingenti costi economici e sociali, ma anche una perdita di competitività per gli Stati.

La Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. “*Convenzione di Merida*”) hanno delineato un sistema di contrasto alla corruzione che, oltre a rafforzare l’azione repressiva penale del fenomeno, attribuisce rilievo centrale all’adozione di misure volte a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione delle convenzioni internazionali sopra menzionate, l’Italia ha tenuto fede agli impegni internazionali assunti, prevedendo un sistema integrato di politiche anticorruzione che si articola sul rafforzamento dell’impianto repressivo, sull’adozione (o il potenziamento, laddove esistenti) delle misure preventive nonché sulla promozione di una cultura della legalità e dell’etica pubblica nelle amministrazioni centrali e locali.

La logica sottesa alla nuova disciplina è che il solo approccio repressivo non è sufficiente a contrastare il fenomeno corruttivo, rendendosi invece necessario affiancarvi una prospettiva di tipo preventivo, in grado di rispondere all’esigenza di legalità nell’azione amministrativa.

In tale contesto, si fa riferimento ad una **nozione estensiva di corruzione**, più ampia di quella penalistica, applicabile cioè a tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un pubblico funzionario del potere allo stesso conferito al fine di ottenere vantaggi personali, fino a ricomprendere i casi in cui emerga un malfunzionamento della Pubblica Amministrazione (c.d. *maladministration*).

La legge n. 190/2012 individua una serie di barriere interne all’Amministrazione, volte ad arginare il fenomeno corruttivo, delineando una strategia di prevenzione della corruzione che si basa su un duplice livello, nazionale e decentrato.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

In particolare, a livello nazionale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) predispone e adotta annualmente il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), costituente un atto di indirizzo, che funge da supporto nell’adozione delle misure di prevenzione della corruzione all’interno dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), elaborati a livello decentrato dalle singole amministrazioni. Questa bipartizione dell’impianto strategico di risposta al rischio di corruzione garantisce una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale, demandando però ad ogni amministrazione locale l’individuazione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, considerato che solo esse sono nelle condizioni di conoscere la propria realtà organizzativa e il contesto in cui si trovano ad esercitare le funzioni assegnate.

In attuazione alle prescrizioni normative ed alle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, il Comune di Venezia ha:

- pubblicato, in data 26 ottobre 2020, sul sito istituzionale l’avviso di aggiornamento del Piano 2020/2022, al fine di coinvolgere la cittadinanza nell’implementazione delle politiche di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione e nel diffondere azioni di sensibilizzazione, volte a creare un dialogo con l’esterno;
- adottato, negli strumenti di programmazione, gli indirizzi generali e strategici volti a prevenire la corruzione e ad implementare l’efficienza dell’attività amministrativa, sulla base della vigente normativa, delle caratteristiche, delle funzioni, delle peculiarità e dell’ambiente di riferimento dell’Ente, ed in coerenza con le linee di mandato del Sindaco, con gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione e con l’attuale organizzazione della struttura organizzativa;
- predisposto il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, predisponendo un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, ampiamente inteso, ed a tutela della trasparenza e dell’integrità all’interno della propria struttura amministrativa ed organizzativa.

Il presente Piano, così come il precedente, è stato predisposto in ottica di maggiore leggibilità e semplificazione amministrativa con particolare attenzione a non aggravare gli adempimenti delle singole Aree/Direzioni dell’Ente. Non sono infatti state introdotte ulteriori misure di controllo, quanto piuttosto si è cercato di razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.



Va inoltre segnalato che l'attività dell'Amministrazione è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria Covid-19, che ha inciso inevitabilmente anche sulle modalità di gestione di tutte le attività svolte e che ha comportato notevole impegno in termini temporali per poter comunque garantire l'attuazione e il proseguimento dei progetti contenuti nel programma di mandato dell'Amministrazione. L'impatto dell'emergenza sanitaria viene rappresentato, nel presente documento, in un apposito paragrafo all'interno della sezione relativa all'analisi del contesto esterno. A seguito di tale approfondimento sono emerse rilevanti informazioni che hanno inciso nell'individuazione degli eventi a rischio corruzione.

Attività di regolazione da parte dell'ANAC

Nel corso del 2020 l'ANAC è intervenuta, nell'esercizio del proprio potere di regolazione, a disciplinare alcuni ambiti di particolare rilevanza, come di seguito esplicitato:

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>
Delibera numero 177 del 19/02/2020	Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche
Delibera numero 690 del 01/07/2020	Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all'art. 54-bis, decreto legislativo 165/2001



Risultanze dell'attività di *audit* del PTPCT 2020-2022

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2020, prevedeva un'attività di monitoraggio semestrale circa lo stato di attuazione degli obiettivi e delle misure di prevenzione in esso contenute.

L'obiettivo principale dell'attività di monitoraggio è quello di promuovere il miglioramento continuo del sistema complessivo di *risk management* all'interno del PTPCT del Comune di Venezia, attraverso la valutazione della sue funzionalità, la verifica della regolarità delle misure di prevenzione e l'andamento dei rischi, al fine di evidenziare i possibili miglioramenti all'interno della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente.

Il Settore Prevenzione della Corruzione controlli amministrativi di secondo livello e tutela dati personali ha proceduto all'attuazione delle previste due attività di *audit* volte a monitorare ed analizzare il conseguimento degli obiettivi individuati nel PTPCT del Comune di Venezia, rilevandone in particolare l'efficacia e il livello di attuazione.

L'attività di *Internal Auditing* si è svolta analizzando e monitorando, in due momenti distinti (fine giugno e fine novembre 2020), la puntuale, corretta ed efficace gestione delle misure di prevenzione della corruzione individuate all'interno del PTPCT, quali azioni di risposta ai rischi associati ai singoli processi.

In particolare l'attività di *audit* ha perseguito i seguenti obiettivi:

- monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT;
- verificare la congruità e la sostenibilità delle misure di prevenzione, anche in termini di efficacia e di efficienza e verificare il conseguimento dei risultati attesi;
- verificare il processo di apprendimento;
- identificare aree e/o progetti di miglioramento all'interno del sistema di *risk management*.



Si rileva che l'attività di monitoraggio fa esclusivamente riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, fatti salvi gli obiettivi di trasparenza e gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013; quest'ultimi, infatti, sono stati oggetto di una "parallela" e distinta attività di monitoraggio – effettuata sempre a fine giugno ed a fine novembre 2020.

Attività di *audit*

L'attività di *Internal Auditing*, attuata e svolta dal Settore Prevenzione della Corruzione controlli amministrativi di secondo livello e tutela dati personali, ha avuto ad oggetto la verifica, per ogni singola Direzione, dell'espletamento delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT per i processi delle aree a rischio specifiche nonché per i processi comuni all'intera organizzazione. Detta attività è stata svolta in collaborazione con i Direttori ed i Dirigenti delle singole Direzioni, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

I Direttori ed i Dirigenti hanno rivestito un ruolo molto importante nel processo di *audit* in quanto:

- hanno garantito ed assicurato la massima collaborazione affinché l'attività di *audit* fosse svolta nel migliore dei modi possibili e senza ostacoli;
- hanno fornito le informazioni, gli atti ed i documenti necessari come evidenze oggettive per l'espletamento dell'*audit*.

Risultati dell'attività di *audit*

Le risultanze della verifica sono attestate, con riferimento alle attività e documentazione esaminate, assegnando ad ogni requisito previsto per ogni singolo processo un giudizio sul livello di conformità/realizzazione.

Gli esiti dell'attività di *audit* nel 2020 sono sintetizzati nelle tabelle successive, la prima relativa all'attuazione delle misure generali, la seconda relativa all'attuazione delle misure specifiche, suddivise per tipologia/ambito.

Emerge, dal punto di vista numerico generale un livello complessivo di conseguimento delle misure specifiche pari al 96%.



Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure generali

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Sì	Sì
Rotazione ordinaria del personale	Sì	Sì
Rotazione straordinaria del personale	Sì	Sì
Inconferibilità - incompatibilità	Sì	Sì
Incarichi extraistituzionali	Sì	Sì
Whistleblowing	Sì	Sì
Formazione	Sì	Sì
Trasparenza	Sì	Sì
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Sì	Sì
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Sì	Sì
Patti di integrità	Sì	Sì

Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	75	71	4	94
Misure di trasparenza	40	40	0	100
Misure di regolamentazione	54	50	4	92
Misure di semplificazione	60	60	0	100
Misure di formazione	4	4	0	100
Misure di rotazione	12	11	1	91
Misure di disciplina del conflitto di interessi	19	19	0	100
TOTALE	264	255	9*	96

*Le misure non attuate nel corso del 2020 sono in corso di adozione e verranno completate nel corso dell'anno 2021

Fonte dati: Relazione annuale RPCT anno 2020, disponibile al link:

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/Amministrazione_trasparente/Relazione-annuale%2015.12.2020.pdf

Gli esiti dell'attività di audit hanno consentito di verificare la congruità e la sostenibilità delle misure di prevenzione della corruzione, permettendo di effettuare una più puntuale programmazione per il triennio 2021-2023. Quest'attività, unita all'approfondimento dell'analisi del contesto esterno legato all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, ha consentito di predisporre una sempre più precisa attività di individuazione degli eventi a rischio corruzione e una conseguente definizione di adeguate misure di prevenzione degli stessi.



1. PRINCIPALI ATTORI

1.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) unisce a sé l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ad esso sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il RPCT riveste un ruolo centrale nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche. L'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 prevede che negli enti locali il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario Generale o nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

Nel Comune di Venezia, con decreto del Sindaco del 4 marzo 2016, P.G. n. 111522, disponibile al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/responsabile-prevenzione-corruzione-e-trasparenza>, il Segretario Generale, dott.ssa Silvia Asteria, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

1.1.1. I requisiti

Il RPCT deve essere una persona, interna all'organizzazione, che:

- abbia sempre mantenuto una condotta integerrima;
- abbia un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione;
- sia dotata della necessaria autonomia valutativa;
- non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.



1.1.2. Competenze e funzioni

Le competenze e le funzioni del RPCT possono essere così esplicitate, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 dell'Aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione:

Riferimenti normativi	Competenze / Funzioni
Art. 1, co. 8, l. 190/2012	Il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione
Art 1, co. 7, l. 190/2012	Il RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
Art. 1, co. 9, lett. c), l. 190/2012	Il PTPCT prevede obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività ivi individuate
Art 1, co. 10, l. 190/2012	Il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. Il RPCT verifica anche, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione
Art. 1, co. 14, l. 190/2012	Il RPCT redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT
Art. 43, D.lgs. 33/2013	Il RPCT assume, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, svolgendo "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"
Art. 5, co. 7, D.lgs. 33/2013	Il RPCT ha il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni"




<i>Riferimenti normativi</i>	<i>Competenze / Funzioni</i>
Art. 5, co. 10, D.lgs. 33/2013	Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del D.lgs. 33/2013
Art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62	Il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio

Al fine di assolvere le complesse funzioni previste dalla legge, il RPCT deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.



1.1.3. La struttura di supporto al Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Nella programmazione della strategia di prevenzione della corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è dotato di una struttura organizzativa, come di seguito rappresentata:



Il RPCT si avvale inoltre delle strutture di audit interno (in particolar modo dell'Organismo di Controllo di regolarità amministrativa) per attuare il sistema di monitoraggio del Piano nella fase di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio.



1.2. Altri attori

Attori	Competenze / Funzioni
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Direttori, Dirigenti e dipendenti del Comune</p>	<p>Nella redazione del Piano, coerentemente a quanto indicato nel PNA, sono stati coinvolti in maniera attiva i Direttori ed i Dirigenti dell'ente, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le attività di analisi e gestione previste nel PTPCT. I Direttori ed i Dirigenti dell'Amministrazione hanno un ruolo fondamentale all'interno della strategia anticorruzione, ai fini dell'attuazione e del futuro monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione, che costituisce parte integrante degli obiettivi dirigenziali, cui è subordinata la responsabilità di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, legata alla retribuzione di risultato.</p> <p>I Direttori e i Dirigenti devono quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative (Aree/Direzioni/Settori); • partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; • curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità; • assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma); • tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT. <p>I principali protagonisti di detta strategia di prevenzione sono infatti i dipendenti comunali, che sono chiamati, oltre che alla corretta attuazione del Piano perseguendo gli obiettivi di trasparenza, integrità e prevenzione, soprattutto alla sua implementazione nella logica tesa al miglioramento continuo, secondo un approccio <i>bottom-up</i> che consente di sviluppare una forte spinta motivazionale ed un senso d'appartenenza all'organizzazione, tali da far coincidere gli interessi del singolo con il gruppo d'appartenenza, quale fondamentale ed efficace (soprattutto nel lungo periodo) misura di prevenzione della corruzione.</p> <p>Tutti i dipendenti del Comune di Venezia devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal PTPCT e collaborare attivamente con il RPCT; la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal presente PTPCT dà luogo a responsabilità disciplinare e, ove sussistano i presupposti, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.</p>



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Attori	Competenze / Funzioni
L'organo di indirizzo politico	<p>L'aggiornamento del Piano ha tenuto in considerazione gli indirizzi generali forniti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 96 del 18 dicembre 2020 "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023", sulla base della vigente normativa, delle caratteristiche, delle funzioni, delle peculiarità e dell'ambiente di riferimento del Comune di Venezia, ed in coerenza con le linee di mandato del Sindaco, con gli altri obiettivi del DUP, del Piano Performance e con l'attuale organizzazione della struttura organizzativa. Gli indirizzi fanno riferimento ai seguenti principi generali, volti a prevenire la corruzione e ad implementare l'efficienza dell'attività amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promozione della cultura dell'etica e della legalità, anche attraverso la diffusione di <i>best practices</i>; b) prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi; c) autonomia ed indipendenza del RPCT; d) promozione di diffusi livelli di trasparenza; e) coordinamento con società ed enti partecipati; f) coordinamento tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione e gli altri strumenti programmatici e strategico-gestionali del Comune di Venezia.
Il Nucleo di Valutazione (NdV)	<p>Il Nucleo di Valutazione (NdV) del Comune di Venezia è tenuto alla verifica della coerenza del presente Piano con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e con gli obiettivi di performance. Il NdV inoltre promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009.</p> <p>Il NdV ha la facoltà di richiedere al RPCT del Comune le informazioni necessarie ed effettuare audizioni dei dipendenti, oltre che di riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.</p>
Il Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)	<p>Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare un Responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Con tale obbligo informativo viene implementata la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC con i dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, alla classificazione della stessa e all'articolazione in centri di costo. Con l'individuazione del RASA e la relativa indicazione nel presente Piano, il Comune di Venezia introduce una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.</p> <p>Il ruolo di RASA all'interno del Comune di Venezia è stato affidato al Dirigente del Settore Gare, Contratti e Centrale unica Appalti ed Economato.</p>



2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

2.1. La Città di Venezia: morfologia, turismo ed economia. Dati 2015-2019

Morfologia



Fig. 1: Fotografia satellitare della laguna di Venezia con rappresentati gli accessi alla Città di Venezia

La morfologia del Comune di Venezia presenta delle caratteristiche e delle specificità uniche.

La peculiarità più evidente deriva dalle caratteristiche fisiche della città storica che la qualificano come città d'acqua e, in quanto tale, soggetta a norme particolari in materia urbanistica, ambientale, di trasporto, traffico acqueo e portualità.

Il Centro Storico di Venezia pur avendo un numero limitato di abitanti ha per molti aspetti le caratteristiche tipiche delle grandi metropoli del mondo ospitando eventi culturali di rilevanza internazionale oltre che numerosi vertici di natura politica ed economica.

Venezia è inoltre una delle principali mete turistiche del mondo, interessata nel 2019 da 5.523.283 di arrivi (numero fisico di persone non residenti che arrivano nel territorio del Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte) e 12.948.519 di presenze (numero complessivo dei pernottamenti)¹⁾


1) Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT e ISTAT – Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale



Turismo

ANNO	2015			2016			2017			2018			2019		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Venezia Centro storico	2.777	6.814	2,45	2.896	7.046	2,43	3.156	7.862	2,49	3.325	8.213	2,47	3.515	8.818	2,51
Lido di Venezia	189	568	3,00	186	539	2,90	185	559	3,09	162	482	2,97	143	430	3,00
Mestre - Marghera	1.530	2.801	1,83	1.564	2.927	1,87	1.695	3.265	1,93	1.768	3.423	1,94	1.865	3.701	1,98
Comune di Venezia	4.496	10.183	2,26	4.646	10.512	2,26	5.035	11.686	2,32	5.255	12.118	2,31	5.523	12.949	2,34
Città Metropolitana di Venezia	8.652	34.187	3,95	8.799	34.419	3,91	9.501	37.042	3,90	9.677	36.628	3,79	9.980	37.952	3,80
Veneto	17.251	63.232	3,67	17.857	65.392	3,66	19.173	69.184	3,61	19.563	69.229	3,54	20.195	71.237	3,53
Italia	113.392	392.874	3,46	116.944	402.962	3,45	123.196	420.629	3,41	128.100	428.845	3,35	131.382	436.739	3,32

Fonte: Elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT e ISTAT – Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale. Dati in migliaia



1) I movimenti degli ospiti (arrivi/presenze), ai fini delle rilevazioni statistiche, sono forniti dall'Azienda di Promozione turistica della Provincia di Venezia che li raccoglie direttamente dagli operatori delle strutture ricettive, secondo le disposizioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica e ai sensi dell'art. 13 comma 5 della vigente Legge regionale n. 11/2013. Dal 2014 la fonte è ISTAT – Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale. Dal 31/08/2015 la Città Metropolitana di Venezia è subentrata all'Ente Provincia, l'Azienda di Promozione Turistica della provincia di Venezia è stata posta in liquidazione. Il servizio di informazione ed accoglienza turistica del Comune di Venezia dal 1° febbraio 2016 viene svolto da VELA SpA.



Economia insediata

Nel territorio comunale opera uno dei più importanti porti italiani, tra i più significativi sotto il profilo crocieristico nell'area mediterranea.

PORTO DI VENEZIA DATI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI

TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI GLOBALE

	2015	2016	2017	2018	2019
Numero di navi	3.408	3.505	3.459	3.594	3.365
Tonnellaggio	73.393.987	76.589.575	75.936.262	81.786.912	78.134.646

N. passeggeri locali e traghetti	151.762	203.996	210.063	196.540
---	----------------	----------------	----------------	----------------

di cui:

<i>locale (< 20 miglia di viaggio)</i>	93.499	99.702	100.069	93.254
<i>Passeggeri di traghetti</i>	58.263	104.294	109.994	103.286

N. passeggeri di crociera	1.625.637	1.445.067	1.577.785	1.617.945
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

di cui:

<i>porto di partenza</i>	1.427.149	1.243.914	1.340.063	1.397.428
<i>transiti</i>	198.488	201.153	239.183	220.517

T. movimento merci	25.243.818	25.134.624	26.500.228	24.987.910
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

di cui:


<i>rinfuse liquide</i>	9.031.737	8.787.511	9.362.986	9.017.717
<i>rinfuse solide</i>	7.118.110	6.845.549	7.385.681	6.183.927
<i>merci varie in colli</i>	9.093.971	9.501.564	9.751.561	9.716.186

TEU³⁾ movimento container	605.875	611.383	632.250	593.070
---	----------------	----------------	----------------	----------------


Fonte dati: Autorità Portuale di Venezia - Statistiche

3) il container ha una misura dimensionale standardizzata ed è consuetudine valutare il movimento di traffico merci in TEU (acronimo di Twenty-foot Equivalent Unit) unità equivalente a 20 piedi.


Media tonnellaggio approdo di navi



Passeggeri



Tonnellate di merce movimentata



Grafici: Porto di Venezia - Traffico merci e passeggeri




Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

A Venezia vi è il terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano con oltre 14 milioni di passeggeri nonché due stazioni ferroviarie dell'alta velocità.

SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA¹⁾									
DATI TRAFFICO E PASSEGGERI									
ANNO	AEROPORTO	N. PASSEGGERI		VAR % N. PASSEGGERI		N. MOVIMENTI AEREOMOBILI		TONNELLATE MERCI	
2015	Venezia	8.751.028	11.134.335	3,25%	3,83%	81.946	100.348	50.961	50.961
	Treviso	2.383.307		6,01%		18.402		0	
2016	Venezia	9.624.748	12.259.145	9,98%	10,10%	90.084	109.602	57.973	57.974
	Treviso	2.634.397		10,54%		19.518		1	
2017	Venezia	10.371.380	13.386.437	7,76%	9,20%	92.263	113.528	60.853	60.853
	Treviso	3.015.057		14,45%		21.265		0	
2018	Venezia	11.184.608	14.493.563	7,84%	8,27%	95.414	118.325	68.029	68.029
	Treviso	3.308.955		9,75%		22.911		0	
2019	Venezia	11.561.594	14.816.325	3,37%	2,23%	95.232	119.348	63.970	63.970
	Treviso	3.254.731		-1,64%		24.116		0	

Fonte dati: sito web Assaeroporti (www.assaeroporti.com) statistiche - dati annuali società di gestione aeroportuale



1) Il Sistema Aeroportuale Venezia, comprende gli scali di Venezia e di Treviso, e risulta essere il terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano.



SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO DEL COMUNE DI VENEZIA

Divisioni di attività economica	2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19/18
	Sedi d'impresa	Sedi d'impresa	Sedi d'impresa	Sedi d'impresa	Sedi d'impresa	Sedi d'impresa
Agricoltura, silvicoltura e pesca	623	621	623	603	598	-0,83%
Industria in senso stretto	1.870	1.843	1.827	1.812	1.774	-2,10%
Costruzioni	2.177	2.171	2.191	2.163	2.179	0,74%
Commercio	5.627	5.683	5.666	5.574	5.442	-2,37%
Trasporti e magazzinaggio	1.628	1.656	1.668	1.692	1.708	0,95%
Alloggi e ristorazione	2.692	2.839	2.948	3.007	3.058	1,70%
Finanza e assicurazioni	477	486	482	492	497	1,02%
Servizi alle imprese	3.971	4.024	4.118	4.189	4.259	1,67%
Altri servizi	1.392	1.401	1.419	1.442	1.480	2,64%
Imprese non classificate	4	8	8	10	11	10,00%
Totale	20.461	20.732	20.950	20.984	21.006	0,10%

Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare

Sedi d'impresa per settore economico del Comune di Venezia




Grafico: Comune di Venezia - Sedi d'impresa per settore economico


Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare su dati StockView



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

IMPRESE ATTIVE¹⁾ IN COMUNE E CITTÀ METROPOLITANA				
Totale attive	2017	2018	2019	Variazione % 19/18
Comune di Venezia	28.883	29.913	30.051	0,46%
Città Metropolitana di Venezia	89.956	90.031	90.074	0,05%
di cui sedi di impresa attive				
Comune di Venezia	20.950	20.984	21.006	0,10%
Città Metropolitana di Venezia	67.955	67.715	67.557	-0,23%
di cui giovanili²⁾				
Comune di Venezia	1.771	1.815	1.853	2,09%
Città Metropolitana di Venezia	5.191	5.155	5.140	-0,29%
di cui femminili³⁾				
Comune di Venezia	4.251	4.259	4.222	-0,87%
Città Metropolitana di Venezia	13.713	13.735	13.732	-0,02%
di cui straniere				
Comune di Venezia	3.160	3.303	3.480	5,36%
Città Metropolitana di Venezia	7.514	7.757	8.047	3,74%

Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare su dati StockView



- 1) insieme di imprese operative da un punto di vista economico (che ad esempio hanno utilizzato forza lavoro o realizzato fatturato) durante il periodo (anno) di riferimento
- 2) intesi nei casi di: imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 40 anni; società di persone o cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da esse; società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da esse; consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.
- 3) intesi nei casi di: imprese individuali con titolare donna; società di persone o cooperative a maggioranza di soci donna o a maggioranza di quote di capitale detenuta da donne; società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne; consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 anni)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA

	2015	2016	2017	2018	2019
Città Metr. di Venezia	62,50	64,07	67,44	64,43	66,67
Veneto	63,60	64,74	66,04	66,65	67,51
Nord-Est	65,25	66,54	67,36	68,12	68,86
Italia	56,30	57,22	57,96	58,53	59,04

Fonte: Istat - valori percentuali

Tasso di occupazione (15-64 anni)




Grafico: Tasso di occupazione (15-64 anni) in Città Metropolitana di Venezia, Veneto, Nord Est e Italia.

TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE (15-29 anni)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA

	2015	2016	2017	2018	2019
Città Metr. di Venezia	35,02	39,20	42,05	41,40	39,10
Veneto	36,00	38,81	39,97	40,93	42,17
Nord-Est	36,23	38,85	39,42	40,37	41,80
Italia	28,60	29,75	30,28	30,80	31,79

Fonte: Istat - valori percentuali

TASSO DI DISOCCUPAZIONE (15 anni e più)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA

	2015	2016	2017	2018	2019
Città Metr. di Venezia	7,15	6,96	4,79	6,40	6,12
Veneto	7,09	6,77	6,33	6,45	5,65
Nord-Est	7,27	6,77	6,26	5,99	5,49
Italia	11,90	11,69	11,21	10,61	9,95

Tasso di disoccupazione (15 anni e più)




Grafico: Tasso di disoccupazione (15 anni e più) in Città Metropolitana di Venezia, Veneto, Nord Est e Italia.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15-29 anni)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA


	2015	2016	2017	2018	2019
Città Metr. di Venezia	17,27	18,07	8,10	12,62	15,47
Veneto	18,39	15,64	14,88	13,63	12,41
Nord-Est	18,99	16,01	15,21	13,35	12,29
Italia	29,86	28,45	26,73	24,84	22,37



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023


IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE NUMERO DI TRANSAZIONI NORMALIZZATE (NTN ¹⁾)							
Area territoriale	n. transazioni						Var. % 19/18
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ²⁾	
Comune di Venezia	2.216	2.601	3.211	3.242	3.413	3.345	-1,99%
Città Metropolitana di Venezia	6.915	8.233	10.473	10.609	11.616	11.912	2,55%
Veneto	33.771	38.063	47.044	49.539	54.498	57.466	5,45%
Nord Est	73.340	80.983	99.253	104.050	114.892	121.137	5,44%

Fonte dati: Agenzia Entrate - OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)



IL MERCATO IMMOBILIARE VALORI (€/mq) PER MACROAREE										
Macroaree	2015		2016		2017		2018		2019	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Centro Storico	3.500	7.500	3.500	7.500	3.500	7.200	3.500	7.200	3.500	7.200
Lido e Pellestrina	2.400	4.800	2.400	4.800	2.400	4.800	2.400	4.700	2.400	4.600
Murano, Burano e Isole Minori	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500
Terraferma	1.300	3.000	1.300	2.900	1.300	2.900	1.200	2.900	1.200	2.800

Fonte dati: Agenzia Entrate - OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)



1) NTN = n° di transazioni di unità immobiliari "normalizzate" (le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare é compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni).

2) I dati sono provvisori in quanto gli atti di compravendita sono recuperati se trascritti entro il 30 settembre dell'anno successivo la data di stipula.



2.2. Dati socio-economici durante l'emergenza sanitaria. Dati aggiornati al 2020

2.2.1 Dati a livello regionale

Il turismo in Veneto: l'impatto della pandemia


Movimento di turisti in Veneto (DATI PROVVISORI). Il periodo GENNAIO - NOVEMBRE 2020

Dopo un 2019 con cifre record per il turismo veneto (oltre 20 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze), la propensione a viaggiare è stata bruscamente bloccata dalla pandemia e in Veneto si torna a flussi turistici prossimi a quelli che si rilevavano almeno 25 anni fa. Il periodo gennaio-novembre 2020 si chiude con perdite elevate, riassunte da un -60% degli arrivi e un -53,8% delle presenze, cioè dei pernottamenti. Ciò è dovuto soprattutto alla forte riduzione di turisti stranieri, che per il Veneto nel 2019 rappresentavano il 65,3% dei visitatori.

	2019		2020		Variazione %	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Totale	19.336.571	69.138.967	7.729.760	31.956.211	-60,0	-53,8
Le tipologie di strutture ricettive						
alberghiere	12.273.975	31.453.708	4.465.398	12.631.809	-63,6	-59,8
extralberghiere	7.062.596	37.685.259	3.264.362	19.324.402	-53,8	-48,7
Le provenienze						
italiane	6.532.839	21.924.186	4.354.951	16.778.258	-33,3	-23,5
straniere	12.803.732	47.214.781	3.374.809	15.177.953	-73,6	-67,9

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

Le presenze per provenienza (DATI PROVVISORI).
Il periodo GENNAIO-NOVEMBRE e le variazioni % 2020/19




Nel periodo gennaio-novembre, in Veneto, le presenze internazionali si contraggono del 67,9%, con la Germania che rimane la principale provenienza estera. Le presenze di nostri connazionali calano del 23,5%, nonostante i segni positivi di agosto (+8,6%) e di settembre (+0,5%). Le strutture extralberghiere nel periodo gennaio-novembre hanno avuto delle perdite importanti (-48,7% delle presenze), ma meno rilevanti di quelle subite dal comparto alberghiero (-59,8%).



Tutte le destinazioni hanno risentito del periodo di crisi. Le città d'arte e le località termali appaiono le più colpite con una perdita delle presenze turistiche superiore al 60%: nel corso dell'anno, fino a novembre, le città d'arte hanno registrato 15,6 milioni di presenze in meno, la sola città di Venezia ne ha perse 8,8 milioni (-71,7%); alle terme risultano 2 milioni di presenze in meno, cifra molto importante per questa tipologia di destinazione (-65,2%). La stagione balneare si conclude con flussi turistici molto inferiori a quelli usuali (11 milioni di presenze in meno), riassunti da un -45,8%.

LE PRESENZE NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE ...



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto



Le strutture alberghiere in Veneto aperte anche durante il lockdown

Gli alberghi aperti (quota %)



Il comparto alberghiero, l'unico ad aver avuto la possibilità di continuare l'attività anche durante il lockdown, vede nel periodo gennaio-novembre 2020 un andamento della domanda riassunto in un -63,6% degli arrivi e un -59,8% delle presenze. La flessione del comparto turistico dovuta al covid-19 è evidenziata nei grafici sia per quanto riguarda la domanda che l'offerta: dopo il crollo importante dei mesi primaverili, al culmine della stagione estiva si evidenzia un 90% degli hotel aperti al pubblico (prossimi al 97% di agosto 2019), e al tempo stesso un'occupazione delle camere del 51% (contro il 69% dell'anno scorso). Tali quote scendono sensibilmente nei mesi successivi, in concomitanza della bassa stagione e delle limitazioni agli spostamenti.

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

Le camere occupate (quota % sulle disponibili)




I pernottamenti in alberghi (migliaia di presenze)




Il Mercato del Lavoro in Veneto: l'impatto della pandemia

Secondo gli ultimi dati della Rilevazione sulle forze di lavoro, condotta da Istat, nel terzo trimestre 2020 le dinamiche del mercato del lavoro sono fortemente influenzate dalle perturbazioni indotte dall'emergenza sanitaria. In Veneto continuano a diminuire gli occupati ed aumentano fortemente i disoccupati, in un contesto di diminuzione degli inattivi. Il numero di occupati scende dello 0,8% rispetto al secondo trimestre 2020, del 3,1% rispetto al primo trimestre e del 2,8% rispetto ad un anno fa; a soffrire di più sono donne e lavoratori indipendenti. Le persone in cerca di lavoro crescono in misura significativa, soprattutto gli uomini, e sono nel complesso il 38,3% in più rispetto a quelle registrate a fine giugno, il 21,6% in più rispetto a quelle rilevate nei primi tre mesi dell'anno ed il 25,6% al di sopra di quelle che cercavano un anno prima. Di conseguenza il tasso di disoccupazione veneto aumenta e a fine settembre risulta pari al 6,4% contro il 4,7% di tre mesi prima, e il tasso di occupazione è pari al 65,6% contro il 65,9% di tre mesi prima e il 67,4% registrato a fine marzo.

... e aumentano fortemente i disoccupati...



... mentre gli inattivi diminuiscono



(*) Tasso di occupazione = $(\text{Occupati} / \text{Popolazione di riferimento}) \times 100$
 Tasso di disoccupazione = $(\text{Persone in cerca di lavoro} / \text{Forze Lavoro}) \times 100$
 Tasso di inattività = $(\text{Inattivi} / \text{Popolazione di riferimento}) \times 100$


Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023


I dati pubblicati da Veneto Lavoro, che fornisce periodicamente le quantificazioni dell'impatto della pandemia sulla dinamica del lavoro nelle aziende private in Veneto (relativa ai contratti a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato), ci forniscono un primo bilancio di questo anomalo 2020. In Veneto l'effetto della pandemia nel corso dell'anno ha comportato una riduzione del saldo occupazionale (differenza tra assunzioni e cessazioni) pari a -11.400 posizioni di lavoro dipendente, quando il 2019 si era concluso con +26.500. Il bilancio poteva essere peggiore, ma le misure adottate dal governo hanno contenuto i danni soprattutto per quanto concerne l'occupazione stabile. Gran parte degli effetti delle varie fasi di lockdown si sono riversati sull'occupazione stagionale, condizionata dal blocco delle attività turistiche. Rispetto al 2019, le assunzioni effettuate nel corso dell'anno si sono ridotte del 24% e negli ultimi mesi la forbice con gli andamenti dell'anno precedente è andata allargandosi: -12% a ottobre, -22% a novembre e -32% a dicembre.

Variazione % 2020/2019 delle assunzioni. Veneto



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Veneto Lavoro – La bussola "Il mercato del lavoro veneto. Un primo bilancio del 2020", Gennaio 2021

Ore autorizzate in cassa integrazione guadagni. Veneto



Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Inps


Le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate forniscono un'idea molto chiara della situazione emergenziale che stiamo affrontando. Gli ultimi dati pubblicati da Inps forniscono il bilancio dell'intero anno 2020. Dopo il boom di ore autorizzate ad aprile prosegue nei mesi successivi l'effetto della pandemia fino a registrare in Veneto un totale complessivo di 344.479.784 ore autorizzate (si valuti che in tutto l'anno 2010, anno durante il quale la crisi economica è stata più dura, ne erano state concesse 124.505.840). A queste si aggiungono le ore concesse tramite i fondi di solidarietà ai lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale: si parla per tutto il 2020 di oltre 135 milioni di ore contro le appena 327.290 registrate nel 2019. Il settore che registra la congiuntura più sfavorevole è quello degli alberghi, dei pubblici esercizi e delle attività similari; per questi lavoratori, nel solo mese di aprile 2020 sono state concesse il triplo delle ore di tutto il 2013, l'anno più duro della crisi economica per il settore.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Secondo i dati di Veneto Lavoro, il Macrosettore Servizi rileva i dati più gravi, soprattutto a causa della situazione del settore turistico, fortemente caratterizzato dalla domanda di lavoro stagionale, che risulta il più esposto agli effetti della pandemia. Rispetto al 2019, i Servizi nel 2020 perdono il 30% delle assunzioni, l'Industria il -23%, mentre l'Agricoltura registra un leggero aumento dell'1%. La flessione occupazionale del 2020 è concentrata soprattutto nei servizi turistici che registra a fine anno con un saldo (differenza tra assunzioni e cessazioni) di quasi -15 mila unità e il 45% in meno di assunzioni rispetto al 2019. A livello provinciale la flessione della domanda di lavoro è generalizzata a tutti i territori, con il valore percentuale minimo di Rovigo (-11%) e massimo a Venezia (-35%) e Belluno (-31%), province dove le attività stagionali turistiche hanno un'incidenza maggiore.

Saldo delle posizioni di lavoro dipendente per settore (*): confronto tra 2020 e 2019. Veneto



(*) Rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato

Fonte: Veneto Lavoro – La bussola "Il mercato del lavoro veneto. Un primo bilancio del 2020", Gennaio 2021

Posizioni di lavoro dipendente privato (*) per macrosettore e provincia. Confronto 2019-2020. Veneto

	2019		2020		Var % 2020/2019 assunzioni
	Assunzioni	Cessazioni	Assunzioni	Cessazioni	
Totale	598.915	572.367	453.459	464.847	-24,3
Agricoltura	77.659	76.447	78.402	76.668	1,0
Industria	146.139	136.043	112.792	111.375	-22,8
Servizi	375.117	359.877	262.265	276.804	-30,1
Belluno	26.302	24.627	18.127	22.538	-31,1
Padova	83.648	78.250	65.760	66.704	-21,4
Rovigo	29.796	29.121	26.553	25.933	-10,9
Treviso	83.051	77.842	67.985	66.630	-18,1
Venezia	150.177	146.445	97.492	103.925	-35,1
Verona	157.895	151.865	124.816	126.273	-20,9
Vicenza	68.046	64.217	52.726	52.844	-22,5

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Veneto Lavoro – La bussola "Il mercato del lavoro veneto. Un primo bilancio del 2020", Gennaio 2021



2.2.2 Dati a livello comunale

Popolazione

La città di Venezia, una tra le principali città italiane, è capoluogo della Regione del Veneto, con una popolazione di 259.297 abitanti di cui 79.721 residenti nel centro storico insulare e isole (compreso Lido e Pellestrina) e 179.576 in terraferma.

POPOLAZIONE RESIDENTE¹⁾						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Municipalità Venezia - Murano - Burano	63.530	62.484	61.482	60.541	59.570	58.487
Municipalità Lido - Pellestrina	20.573	20.418	20.300	20.185	20.151	19.900
Municipalità Favaro Veneto	23.800	23.766	23.878	23.852	23.689	23.269
Municipalità Mestre - Carpenedo	88.279	88.059	88.280	88.479	88.468	87.377
Municipalità Chirignago - Zelarino	38.844	38.929	38.988	38.946	38.999	38.946
Municipalità Marghera	28.326	28.249	28.393	28.517	28.420	28.167
Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno	263.352	261.905	261.321	260.520	259.297	256.146
di cui:						
maschi	124.474	123.947	124.110	124.088	123.613	122.068
femmine	138.878	137.958	137.211	136.432	135.684	134.078
famiglie	128.860	128.194	128.218	128.251	128.152	126.975
comunità/convivenze	166	187	191	200	200	188
Popolazione residente al 01.01 di ciascun anno	264.579	263.352	261.905	261.321	260.520	259.297
di cui:						
Nati nell'anno	1.746	1.659	1.656	1.659	1.593	1.625
Deceduti nell'anno	3.550	3.438	3.486	3.367	3.387	4.000
Saldo naturale	-1.804	-1.779	-1.830	-1.708	-1.794	-2.375
Immigrati nell'anno (+ iscritti per altri motivi)	6.191	6.439	6.886	6.768	6.738	5.662
Emigrati nell'anno (+ cancellati per altri motivi)	5.614	6.107	5.640	5.861	6.167	6.438
Saldo migratorio	577	332	1.246	907	571	-776
Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno	263.352	261.905	261.321	260.520	259.297	256.146
di cui:						
In età prescolare (0/5 anni)	11.307	10.990	10.633	10.347	10.126	9.922
In età scuola obbligo (6/15 anni)	22.042	21.710	21.644	21.406	21.193	20.727
In forza lavoro 1° occupazione (16/29 anni)	32.004	32.340	32.870	33.207	33.390	33.287
In età adulta (30/65 anni)	128.595	127.453	127.003	126.330	125.498	123.672
In età senile (oltre 65 anni)	69.404	69.412	69.171	69.230	69.090	71.757
Tasso di natalità	0,66%	0,63%	0,63%	0,64%	0,61%	0,63%
Tasso di mortalità	1,35%	1,31%	1,33%	1,29%	1,31%	1,56%

1) i dati si riferiscono alla popolazione residente iscritta in anagrafe.

Popolazione Residente al 31/12




Grafico : Popolazione Residente

Popolazione per fasce di età





Grafico: popolazione per fasce di età.



Il turismo nel Comune di Venezia: l'impatto della pandemia

	2019 dati definitivi		2020 dati provvisori		Variazione %	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Gennaio	240.581	585.168	246.135	590.167	2,31%	0,85%
Febbraio	309.896	709.285	272.002	675.175	-12,23%	-4,81%
Marzo	400.067	926.135	15.334	80.757	-96,17%	-91,28%
Aprile	488.002	1.168.451	667	25.924	-99,86%	-97,78%
Maggio	521.069	1.242.135	4.152	34.166	-99,20%	-97,25%
Giugno	583.649	1.329.515	52.016	132.370	-91,09%	-90,04%
Luglio	633.643	1.417.224	144.527	356.830	-77,19%	-74,82%
Agosto	623.559	1.447.038	243.062	629.192	-61,02%	-56,52%
Settembre	573.480	1.384.529	200.590	516.008	-65,02%	-62,73%
Ottobre	565.916	1.349.695	127.303	353.794	-77,50%	-73,79%
Novembre	320.892	779.296	18.234	95.202	-94,32%	-87,78%
TOT. Gen.-Nov.	5.260.754	12.338.471	1.324.022	3.489.585	-70,12%	-66,90%

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto




Visitatori Musei - Fondazione Musei Civici

Visitatori – Musei Civici complessivo per mese

	2019	2020	Variazione % 20/19
Gennaio	96.912	87.454	-9,8%
Febbraio	120.477	90.461	-24,9%
Marzo	180.087	5.789	-96,8%
Aprile	275.852	0	-100,0%
Maggio	236.937	0	-100,0%
Giugno	210.640	14.784	-93,0%
Luglio	208.695	41.482	-80,1%
Agosto	210.910	108.735	-48,4%
Settembre	205.533	80.582	-60,8%
Ottobre	224.813	62.753	-72,1%
Novembre	87.818	2.008	-97,7%
Dicembre	86.529	0	-100,0%
Totale	2.145.203	494.048	-77,0%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia



Visitatori – Musei Civici per singolo museo

	2019	2020	Variazione % 20/19
Palazzo Ducale	1.351.652	318.104	-76,5%
Museo Correr	310.458	77.009	-75,2%
Museo del Vetro	161.887	36.375	-77,5%
Ca' Rezzonico	79.748	18.970	-76,2%
Ca' Pesaro	67.458	4.886	-92,8%
Museo di Storia Naturale	70.559	16.592	-76,5%
Palazzo Mocenigo	39.876	8.985	-77,5%
Casa di Carlo Goldoni	16.086	2.663	-83,4%
Torre dell'Orologio	11.242	1.287	-88,6%
Museo del Merletto	36.237	9.177	-74,7%
Totale	2.145.203	494.048	-77,0%

Fonte: Fondazione Musei Civici Venezia



Il Porto e l'Aeroporto di Venezia

PORTO DI VENEZIA DATI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI			
TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI GLOBALE periodo Gennaio - Dicembre			
	2019	2020	Variazione %
Numero di navi	3.365	2.320	-31,0
Tonnellaggio	78.134.646	40.619.192	-48,0
N. passeggeri locali e traghetti	196.540	47.021	-76,0
di cui:			
<i>locale (< 20 miglia di viaggio)</i>	93.254	0	-100,0
<i>Passeggeri di traghetti</i>	103.286	47.021	-54,4
N. passeggeri di crociera	1.617.945	5.653	-99,6
di cui:			
<i>porto di partenza</i>	1.397.428	4.642	-99,6
<i>transiti</i>	220.517	1.011	99,5
T. movimento merci	24.987.910	22.404.750	-10,3
di cui:			
<i>rinfuse liquide</i>	9.017.717	8.556.692	-5,1
<i>rinfuse solide</i>	6.253.688	4.975.274	-20,4
<i>merci varie in colli</i>	9.716.505	8.872.784	-8,6
TEU movimento container	593.070	528.676	-10,8

Fonte dati: Autorità Portuale di Venezia – Statistiche

AEROPORTO DI VENEZIA DATI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI				
TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI GLOBALE periodo Gennaio – Novembre				
		2019	2020	Variazione %
Movimenti		89.075,00	32.771,00	-63,21
di cui	Nazionali	12.366,00	8.378,00	-32,25
di cui	Internazionali	71.552,00	20.437,00	-71,44
	di cui UE (inclusa UK e Svizzera)	60.178,00	18.277,00	-69,63
	Totale Commerciale	83.918,00	28.815,00	-65,66
di cui	Aviazione Generale e altri	5.157,00	3.956,00	-23,29
Passeggeri		10.867.391,00	2.718.444,00	-74,99
di cui	Nazionali	1.429.309,00	829.449,00	-41,97
di cui	Internazionali	9.418.955,00	1.879.151,00	-80,05
	di cui UE (inclusa UK e Svizzera)	7.585.370,00	1.617.456,00	-78,68
di cui	Transiti diretti	8.080,00	1.692,00	-79,06
	Totale Commerciale	10.856.344,00	2.710.292,00	-75,03
di cui	Aviazione Generale e altri	11.047,00	8.152,00	-26,21
Cargo (tons)		59.077,05	37.536,50	-36,46
di cui	Merci Avio	54.422,67	33.872,48	-37,76
di cui	Merci Superficie	4.598,56	3.637,81	-20,89
	Totale Merci	59.021,23	37.510,29	-36,45
di cui	Posta	55,82	26,21	-53,04

Fonte dati: sito web Assaeroporti (www.assaeroporti.com) statistiche



Imprese nel Comune di Venezia

SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO DEL COMUNE DI VENEZIA			
Divisioni di attività economica	2019	2020	Variazione % 20/19
	Sedi d'impresa	Sedi d'impresa	Sedi d'impresa
Agricoltura, silvicoltura e pesca	598	602	0,67%
Industria in senso stretto	1.774	1.748	-1,47%
Costruzioni	2.179	2.200	0,96%
Commercio	5.442	5.327	-2,11%
Trasporti e magazzinaggio	1.708	1.695	-0,76%
Alloggi e ristorazione	3.058	3.051	-0,23%
Finanza e assicurazioni	497	521	4,83%
Servizi alle imprese	4.259	4.304	1,06%
Altri servizi	1.480	1.466	-0,95%
Imprese non classificate	11	6	-45,45%
Totale	21.006	20.920	-0,41%

Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare

IMPRESE ATTIVE¹⁾ IN COMUNE E CITTÀ METROPOLITANA			
Totale attive	2019	2020	Variazione % 20/19
Comune di Venezia	30.051	29.983	-0,23%
Città Metropolitana di Venezia	90.074	89.854	-0,24%
di cui sedi di impresa attive			
Comune di Venezia	21.006	20.920	-0,41%
Città Metropolitana di Venezia	67.557	67.252	-0,45%
di cui giovanili²⁾			
Comune di Venezia	1.853	1.823	-1,62%
Città Metropolitana di Venezia	5.140	4.998	-2,76%
di cui femminili³⁾			
Comune di Venezia	4.222	4.183	-0,92%
Città Metropolitana di Venezia	13.732	13.628	-0,76%
di cui straniere			
Comune di Venezia	3.480	3.612	3,79%
Città Metropolitana di Venezia	8.047	8.297	3,11%

Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare su dati StockView

- 1) insieme di imprese operative da un punto di vista economico (che ad esempio hanno utilizzato forza lavoro o realizzato fatturato) durante il periodo (anno) di riferimento
 2) intesi nei casi di: imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 40 anni; società di persone o cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da esse; società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da esse; consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.
 3) intesi nei casi di: imprese individuali con titolare donna; società di persone o cooperative a maggioranza di soci donna o a maggioranza di quote di capitale detenuta da donne; società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne; consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.



2.3. Analisi del contesto esterno ai fini della rilevazione del rischio corruttivo

I periodi emergenziali e di crisi hanno da sempre costituito preziose occasioni per lo sviluppo di nuove forme di criminalità, accrescendo in maniera esponenziale il rischio di infiltrazioni da parte delle organizzazioni malavitose nel tessuto economico-sociale. Dove c'è una crisi, di qualsiasi natura sia, purtroppo, i fenomeni corruttivi prendono spazio. Nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, un simile scenario è stato paventato da più voci, che hanno segnalato come i mercati siano particolarmente esposti ad abusi e manovre speculative di qualsivoglia natura. Il pericolo di una gestione impropria degli strumenti apprestati per far fronte alla pandemia è avvertito in vari settori: da quello sanitario a quello degli appalti pubblici a quello della sicurezza sui luoghi del lavoro.

Si assiste ad una mobilitazione di risorse finanziarie senza precedenti e in parallelo si rileva una notevole semplificazione delle procedure atte all'aggiudicazione di tali risorse, in un'ottica di velocizzazione della loro erogazione e distribuzione.

Molti appalti pubblici vengono aggiudicati ed eseguiti con procedure accelerate, i benefici economici vengono riconosciuti sulla base di semplici autocertificazioni, ingenti quantità di dati clinici e sanitari vengono raccolti quotidianamente ed entrano nel patrimonio pubblico.

Tutto ciò significa che i rischi di distorsione dei processi decisionali e di spesa sono molto più elevati rispetto alle condizioni normali (non emergenziali). Durante questa emergenza sanitaria, sociale ed economica così straordinaria, è molto probabile il moltiplicarsi dei rischi di corruzione e di altri comportamenti contrari all'interesse collettivo, perpetrati proprio a causa dell'urgenza richiesta.

Il settore degli appalti e dei contratti pubblici è quello più a rischio, sia in periodi di normalità e tanto più in periodi che richiedono urgenza e procedure di controllo più snelle. L'uso delle procedure d'urgenza, giustificato in questo momento, espone a una serie di nuovi rischi, legati alla riduzione dei tempi e alla concentrazione di poteri decisionali.

In tale contesto e in ottica di una concreta prevenzione dei rischi di corruzione sopra descritti è stata posta particolare attenzione nella programmazione delle misure generali, comuni e specifiche inserite all'interno dell'Allegato 1 del presente documento.



3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

3.1. Il Gruppo societario Città di Venezia

3.1.1. Il quadro normativo

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, del D.lgs. n. 175/2016 e della Delibera dell'ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" ha di fatto mutato il previgente quadro normativo sulla disciplina della prevenzione della corruzione negli organismi partecipati e controllati da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, la delibera ANAC n. 1134/2017 (che sostituisce la precedente determinazione n. 8/2015) fornisce indicazioni utili circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati da pubbliche amministrazioni. Le stesse linee guida, inoltre, definiscono anche i compiti in capo alle amministrazioni controllanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi partecipati e controllati delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, alla luce del nuovo quadro normativo come sopra descritto, occorre distinguere tre tipologie di soggetti:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, che adottano il PTPCT;
- b) gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, c. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con un bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;



c) le società in partecipazione pubblica come definite dall'art. 2, c. 1, lett. n) del d.lgs. n. 175/2016 (non controllate), associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con un bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, ai quali si applicano solo le misure di trasparenza, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse, come definita nel paragrafo 3.1.6 "La trasparenza".

Tutto ciò premesso, il Comune di Venezia disciplina nella presente sezione del Piano i compiti e le funzioni attribuitegli dal mutato quadro normativo, in particolare a seguito delle disposizioni contenute nella delibera dell'ANAC n. 1134/2017.

Le disposizioni contenute nella presente sezione ed all'interno dell'Allegato 1 – Sezione "Misure specifiche" dell'Area Economia e Finanza costituiscono **atto di indirizzo** rivolto agli amministratori delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Venezia.

3.1.2. Il Gruppo Città di Venezia

Il Gruppo societario Città di Venezia è composto al 31 dicembre 2020 da 20 società controllate in via diretta ed indiretta, nei cui confronti l'Ente esercita la sua governance secondo le linee stabilite dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013.

Si evidenzia che all'interno del Gruppo Città di Venezia sono compresi i seguenti gruppi societari:

- Gruppo Mobilità, formato dalla capogruppo AVM S.p.A. e dalle relative controllate Actv S.p.A. e Vela S.p.A., operanti nel campo dei servizi relativi al trasporto pubblico ed alla mobilità, oltre che della promozione turistica e culturale della Città;
- Gruppo Casinò, formato dalla capogruppo CMV S.p.A. e dalla relativa controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A. per la gestione della Casa da Gioco ed attività connesse;
- Gruppo Veritas S.p.A., formato dalla capogruppo Veritas S.p.A. e relative controllate, operanti nel settore del servizio idrico integrato, del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di altri servizi complementari.



Oltre ai Gruppi sopra descritti, altre società controllate direttamente dal Comune di Venezia sono affidatarie di servizi, in particolare: Ames S.p.A. (gestione delle farmacie comunali e ristorazione scolastica), Insula S.p.A. (società strumentale per la manutenzione urbana e la gestione del patrimonio residenziale), Venis S.p.A. (società strumentale per lo sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo comunale).

Fra le società controllate direttamente dal Comune vi è anche Venezia Spiagge S.p.A., che si occupa della gestione di stabilimenti balneari siti al Lido di Venezia e dell'esercizio delle connesse attività turistico-ricreative.

Il Comune di Venezia inoltre detiene partecipazioni in via diretta in 2 società di minoranza oggetto di procedure di dismissione.

Il Comune di Venezia ha provveduto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2020 ad approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia detenute al 31/12/2019, in adempimento alle disposizioni dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il Piano di realizzazione prevede la dismissione di numerose partecipazioni detenute, principalmente di minoranza, ma anche di partecipazioni più rilevanti, anche facenti parte dei Gruppi delle controllate, che non possono più essere mantenute in quanto non rientranti nelle fattispecie ammesse dalla legge (art. 4 del TUSP), o perché oggetto di necessari interventi di razionalizzazione.

In particolare è stata approvata la dismissione, con modalità e tempistiche differenti, delle seguenti partecipazioni ai sensi delle previsioni del TUSP stesso:

- Banca Popolare Etica S.c.p.A.
- Palazzo Grassi S.p.A. (indiretta tramite CMV S.p.A.)
- CMV S.p.A.;
- Vega S.c.a r.l. in concordato preventivo;
- Marco Polo System G.E.I.E. in liquidazione;
- Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione;
- Thetis S.p.A. (indiretta tramite Actv S.p.A.);
- Expo Venice S.p.A. in fallimento (indiretta tramite Vega S.c.a r.l.);
- TAG S.r.l. (indiretta tramite Vega S.c.a r.l.)



3.1.3. Tipologie di Enti

Enti	Descrizione
Le società controllate	<p>Le società controllate sono quelle in cui il Comune di Venezia, da solo o congiuntamente ad altre pubbliche amministrazioni, esercita poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Nelle società controllate rientrano anche le società <i>in house</i>.</p> <p>Le società controllate sono soggette sia alle misure di prevenzione della corruzione e alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi dell'art. 1, c. 2-bis delle legge n. 190/2012, sia, in quanto compatibile, alla disciplina sulla trasparenza ai sensi dell'art. 2-bis, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.</p>
Gli enti di diritto privato controllati: le fondazioni e le associazioni	<p>Le Fondazioni ed Associazioni sono enti di diritto privato che possono assumere rilevanza anche sotto il profilo pubblicistico laddove la Pubblica Amministrazione rivesta un particolare ruolo.</p> <p>Il panorama delle Fondazioni Comunali ed Associazioni è eterogeneo ed è costituito da enti in cui il Comune di Venezia è Fondatore, enti in cui il Sindaco è membro di diritto negli organi, enti in cui al Comune è attribuito un potere di nomina dei componenti degli organi, enti inseriti nel conto economico consolidato della P.A. ai sensi dell'art. 1, comma 3, L n. 196/2009 (c.d. Elenco ISTAT), enti iscritti al Registro delle persone giuridiche di diritto privato; alcune delle Fondazioni, inoltre, sono regolamentate da una specifica disciplina normativa (es. le fondazioni bancarie e quelle lirico-sinfoniche).</p> <p>Gli enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia sono tenuti, come le società controllate, ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza.</p> <p>Al fine della qualificazione del controllo da parte del Comune di Venezia nei confronti degli enti di diritto privato diversi dalle società, si fa riferimento alle seguenti tre categorie di requisiti, cumulativamente necessari, individuate dal legislatore all'art. 2-bis, c.2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013: bilancio superiore a cinquecentomila euro, finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni, designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni.</p> <p>Il possesso cumulativo dei requisiti quindi è condizione necessaria al fine della configurazione del controllo da parte del Comune di Venezia.</p>
Le società solo partecipate e non controllate	<p>Le società partecipate e non controllate sono quelle indicate nell'art. 2, c. 1, lett. n) del d.lgs. n. 175/2016.</p>
Gli enti di diritto privato solo partecipati e non controllati	<p>Gli enti di diritto privato, diversi dalle società, solo partecipati non controllati dal Comune di Venezia sono quegli enti che il Settore società, organismi partecipati, istituzioni, fondazioni e enti esterni, provvederà ad individuare.</p>



GRUPPO SOCIETARIO CITTA' DI VENEZIA al 31/12/2020 (n. 20 società CONTROLLATE direttamente ed indirettamente)

Gruppo Mobilità	Gruppo Casinò	Ive S.r.l. e sue Controllate*	Gruppo Veritas**	Altre società Controllate
<p>AVM S.p.A. (Com.Ve 100%)</p> <p>Actv S.p.A. (AVM S.p.A. 66,53%)</p> <p>Ve.La. S.p.A. (AVM S.p.A. 88,86% - Com.Ve 11,14%)</p>	<p>CMV S.p.A. (Com.Ve 100%)</p> <p>Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (CMV S.p.A. 100%)</p>	<p>IVE S.r.l. (Com.Ve 99,524% - AVM S.p.A. 0,476%)</p> <p>VEGA S.c.a r.l. in concordato preventivo (IVE S.r.l. 55,63% - Com.Ve 2,84% - Venis S.p.A. 0,65% - Veritas S.p.A. 5,59%)</p>	<p>VERITAS S.p.A. (Com.Ve 50,937%)</p> <p>Depuracque Servizi S.r.l. (Veritas S.p.A. 100%)</p> <p>ASVO S.p.A. (Veritas S.p.A. 55,75%)</p> <p>Eco-Ricicli Veritas S.r.l. (Veritas S.p.A. 79% -ASVO S.p.A. 6%)</p> <p>Ecoprogetto Venezia S.r.l. (Veritas S.p.A. 46,64% - ASVO S.p.A. 18%)</p> <p>Lecher Ricerche e Analisi S.r.l. (Veritas S.p.A. 50% - Depuracque S.r.l. 50%)</p> <p>M.I.Ve. S.r.l. in liquidazione (Veritas S.p.A. 100%)</p> <p>Sifagest S.c.a r.l. in liquidazione (Veritas S.p.A. 64,4% - Depuracque S.r.l. 0,6%)</p>	<p>AMES S.p.A. (Com.Ve 100%)</p> <p>Insula S.p.A. (Com.Ve 72,13% - Veritas S.p.A. 24,73% - AVM S.p.A. 2% - IVE S.r.l. 1,13%)</p> <p>Venezia Spiagge S.p.A. (Com.Ve. 51%)</p> <p>Venis S.p.A. (Com.Ve 65,10% - Actv S.p.A. 5,90% - CdVGioco S.p.A. 5% - Veritas S.p.A. 5% - Ames S.p.A. 3% - Ve.La. S.p.A. 3% - Insula S.p.A. 3%)</p> <p>MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E. in liquidazione (Com.Ve. 50%)</p>

* IVE S.r.l. controlla anche il **Consorzio Urban in liquidazione** (51,95%).

** Veritas S.p.A. controlla anche il **Consorzio per la Bonifica e la Riconversione Produttiva Fusina in liquidazione** (82,05%).



PARTECIPATE DIRETTE al 31/12/2020
(n. 1 partecipata direttamente)

MINORANZA

Interporto di Venezia S.p.A.
in liquidazione
(Com.Ve 1,09%)



PARTECIPATE INDIRETTE al 31/12/2020
(n. 7 partecipate indirettamente TRAMITE proprie CONTROLLATE)

COLLEGATE	MINORANZA **
<p>Sifa S.c.p.A. (Veritas S.p.A. 30% - Sifagest S.c.a r.l. in liquid. 3,33% - Depuracque S.r.l. 1%)</p>	<p>Viveracqua S.c.a r.l. (Veritas S.p.A. 17,9%)</p>
<p>Veritas Conegliano S.r.l. (Veritas S.p.A. 48,8%)</p>	<p>Expo Venice S.p.A. in fallimento (Vega S.c.a r.l. 0,66%)</p>
<p>V.I.E.R. S.c.a r.l. (Veritas S.p.A. 49%)</p>	<p>TAG S.r.l. (Vega S.c.a r.l. 0,5%)</p>
	<p>Thetis S.p.A.* (Actv S.p.A. 5,95%)</p>

* Partecipazioni di terzo livello del Comune di Venezia, detenute tramite propria controllata.

** Il Comune di Venezia partecipa anche nel **Consorzio Balneari del Lido di Venezia** tramite Venezia Spiagge S.p.A. (10%).




GRUPPO ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Città di Venezia - aggiornamento al 31/12/2020

Enti in cui il Sindaco (o suo delegato) è componente DI DIRITTO negli organi *

Enti in cui il Comune di Venezia NOMINA o DESIGNA componenti degli organi



* Altri Enti in cui il Sindaco è membro di diritto, ma in cui il Comune effettua anche altre nomine, sono le Fondazioni Teatro La Fenice di Venezia, Centro Musicale Malipiero e Musei Civici.

** Enti inseriti nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 196/2009 (Elenco ISTAT).

*** Fondazione bancaria, non soggetta al controllo del Comune di Venezia; da Statuto, la nomina non comporta rappresentanza dell'Ente che ha designato.



3.1.4. La nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

<i>Enti</i>	<i>Adempimenti</i>
<p>Le società controllate</p> <p>Gli enti di diritto privato controllati le fondazioni e le associazioni</p>	<p>Il RPCT, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è nominato dall'organo di indirizzo della società (consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti) tra i Dirigenti in servizio presso la società che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo, vagliando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitti di interesse ed evitando, per quanto possibile, la designazione di Dirigenti responsabili dei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.</p> <p>Nel caso in cui la società sia priva di Dirigenti o questi siano in un numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di prevenzione della corruzione. In tal caso, è richiesto al consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, all'amministratore, di esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.</p> <p>Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad uno dei gruppi societari di cui sopra, si suggerisce di predisporre un'unica programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte della società capogruppo; mentre le società del gruppo sono tenute a nominare, in luogo del RPCT, un referente del RPCT della società capogruppo, al fine di assicurare il coordinamento e agevolare l'attuazione delle misure.</p>
<p>Le società solo partecipate e non controllate</p> <p>Gli enti di diritto privato solo partecipati e non controllati</p>	<p>Non è previsto l'obbligo di nominare un loro RPCT, potendo comunque tali Enti individuare codesta figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1134/2017.</p> <p>In particolare, è opportuno che tali Enti prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione di cui al successivo paragrafo 2.2.6 anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi.</p>



3.1.5. Le misure di prevenzione della corruzione

<i>Enti</i>	<i>Adempimenti</i>
<p>Le società controllate</p> <p>Gli enti di diritto privato controllati: le fondazioni e le associazioni</p>	<p>Le Società adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Pertanto, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità con le finalità della legge n. 190/2012 e del PNA. All'interno del "modello 231" le misure di prevenzione della corruzione devono essere collocate in apposita distinta sezione, facilmente identificabili e distinguibili dalle misure del "modello 231", tenuto conto delle forme e delle responsabilità di gestione differenti.</p> <p>Nella programmazione delle misure, le società devono tenere presente che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione adottati all'interno della società.</p> <p>Le misure di prevenzione della corruzione che le società devono adottare fanno riferimento a tutte le attività da queste svolte e devono essere oggetto di costante monitoraggio anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento; in alternativa o nel caso di mancata adozione del "modello 231", le società riconducono le misure di prevenzione in un documento unitario che tiene luogo del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: ciò anche al fine di consentire a questa Amministrazione di verificarne la corretta adozione, oltre che consentire all'ANAC di esercitare le proprie funzioni di vigilanza circa l'attuazione delle misure.</p> <p>Le misure di prevenzione della corruzione che le società devono adottare fanno riferimento ai seguenti contenuti minimi, così come disciplinato al paragrafo 3.1.1 della citata delibera dell'ANAC n. 1134/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'individuazione e la gestione dei rischi di corruzione; b) la valutazione del sistema dei controlli interni previsto dal "modello 231"; c) l'adozione del codice etico o di comportamento; d) l'attuazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013 e l'introduzione di un sistema di verifica sulla sussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; e) l'adozione di misure necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse; f) la definizione dei contenuti e di programmi di formazione obbligatoria del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Enti	Adempimenti
	<p>g) l'adozione di idonee misure e tecnologie al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 179/2017 relativamente alla tutela del dipendente che segnala illeciti;</p> <p>h) l'attuazione, compatibilmente con le esigenze organizzative della società, della rotazione del personale preposto alla gestione dei processi più esposti a rischio corruzione. Qualora l'attuazione non fosse possibile, la società deve adottare, dandone adeguata motivazione, idonee misure alternative;</p> <p>i) l'individuazione di modalità, tecniche e frequenza dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.</p>
Le società solo partecipate e non controllate	Non è prevista l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Ciò nonostante, il Comune di Venezia auspica che gli Enti possano adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione dello stesso "modello 231", ove mancante.
Gli enti di diritto privato solo partecipati e non controllati	



3.1.6. La trasparenza

<i>Enti</i>	<i>Adempimenti</i>
<p>Le società controllate</p> <p>Gli enti di diritto privato controllati: le fondazioni e le associazioni</p>	<p>Le società, all'interno del documento contenente le misure integrative di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente, inseriscono apposita sezione dedicata alla trasparenza. In detta sezione le società individuano le misure organizzative volte a regolare la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della produzione/trasmissione e della pubblicazione/aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nella sezione trasparenza le società prevedono altresì le modalità, i tempi, le risorse e il sistema di monitoraggio circa l'attuazione degli obblighi di pubblicazione. I dati, i documenti e le informazioni che le società devono pubblicare sono indicati nel D.Lgs. 33/2013 e nel D.Lgs. 175/2016, in combinato disposto con la Delibera ANAC 1134/2017 e il relativo allegato 1, verificando la compatibilità con le attività svolte, con le proprie funzioni e caratteristiche organizzative.</p> <p>Gli obblighi di pubblicazione così come individuati nel presente paragrafo costituiscono obiettivi di trasparenza per i soggetti tenuti ad attuarli all'interno delle singole società. Per tale ragione, le stesse società prevedono nello statuto o con apposito regolamento interno, forme di responsabilità dirigenziali e disciplinari per i soggetti che non conseguono gli obiettivi di trasparenza.</p> <p>Le società disciplinano i procedimenti di istanza di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Nella sezione trasparenza, le società definiscono le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso civico generalizzato.</p> <p>L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, c. 5, del d.l. n. 90/2014.</p>
<p>Le società solo partecipate e non controllate</p> <p>Gli enti di diritto privato solo partecipati e non controllati</p>	<p>Si applica la medesima disciplina della trasparenza prevista per le amministrazioni pubbliche, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013.</p> <p>Il criterio della "compatibilità" è stato valutato dall'ANAC, al paragrafo 2.5 della citata delibera n. 1134/2017, in gran parte rinviando all'allegato 1) della medesima delibera, al quale si rinvia.</p> <p>Per quanto concerne l'attività di pubblico interesse, sono da considerare tali:</p> <p>a) le attività di esercizio di funzioni amministrative, quali, ad esempio, le attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell'Amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni (in proprio o per conto dell'Amministrazione affidante); le espropriazioni per pubblica utilità affidate;</p> <p>b) le attività di servizio pubblico, comprendenti sia i servizi di interesse generale sia quelli di interesse economico generale;</p>



<i>Enti</i>	<i>Adempimenti</i>
	i servizi sono resi dalla società privata ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'Amministrazione, fatta eccezione per le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica o di finanziamento parziale; c) le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'Amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali, ad esempio, i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante; d) le altre attività di pubblico interesse così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

3.2. La struttura organizzativa del Comune di Venezia

3.2.1. Gli organi politici

La città di Venezia con le elezioni amministrative di settembre 2020 ha rinnovato gli organi di indirizzo politico che sono:

- il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e da 36 consiglieri di cui 5 nominati coadiutori del Sindaco in materie specifiche;
- il Sindaco, eletto a suffragio universale;
- la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e 10 assessori.

Territorialmente il Comune è articolato nelle Municipalità di Venezia-Murano-Burano, Lido-Pellestrina, Mestre-Carpenedo, Chirignago-Zelarino, Marghera e Favaro Veneto; tali Municipalità sono degli organismi di governo, di rappresentanza del territorio, di consultazione, di partecipazione, di gestione ed esercizio delle competenze ad essi delegate e di espressione dell'autonomia comunale nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dalla normativa vigente.



La struttura organizzativa del Comune al 01/01/2021 prevede: Direzione Generale, Segreteria Generale, 7 Aree, 6 direzioni e 3 Istituzioni.

Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in Settori, raggruppati in strutture di massimo livello denominate Aree e Direzioni che corrispondono a specifici ed omogenei ambiti di intervento, ciascuna con la proprie competenze attribuite.

3.2.2. Modifiche struttura organizzativa

Il processo di redazione del presente piano ha tenuto conto delle modifiche al contesto interno all'organizzazione e, in particolare, alla struttura organizzativa dell'ente apportate dalla Giunta comunale con delibera n. 318 del 19/11/2020 *"Riorganizzazione dell'Ente e approvazione modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"*, operativa dal 01/01/2021.

Si è pertanto provveduto ad adattare i contenuti e le misure del piano alla nuova realtà organizzativa; il nuovo PTPCT infatti è stato elaborato in coerenza e nel pieno rispetto delle novità appena accennate e soprattutto mediante un attivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati all'implementazione di un'efficace strategia di prevenzione della corruzione: gli organi di indirizzo politico, i dirigenti, i dipendenti, il nucleo di valutazione, gli stakeholder esterni.


Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso più ampio. Per tali ragioni il RPCT deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità del PTPCT, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del RPCT, oltre al coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di anticorruzione, così come meglio specificato al paragrafo 5.2.8 "La formazione".



3.2.3. La Città di Venezia: la struttura organizzativa

D.G.C. n. 318 del 19/11/2020, operativa dal 01/01/2021

MACROSTRUTTURA



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Al 31/12/2020 il personale dipendente a **tempo indeterminato** (cat. A, B, C, D) è di 2.482 unità, cui si aggiungono i 40 Dirigenti a tempo indeterminato per un totale di **2.522 unità** (di cui 193 posizioni organizzative ricoperte). A questi si aggiungono n. **118 unità** a **tempo determinato** composte da n. 7 Dirigenti a tempo determinato, n. 7 Collaboratori ex art. 90 TUEL, n. 43 Agenti Polizia Municipale (di cui n. 35 in contratto formazione lavoro), n. 30 dipendenti in contratto formazione lavoro (di cui n. 4 Istruttori Direttivi Tecnici, n. 13 Istruttori Direttivi Amministrativi e 13 Ispettori di Vigilanza), n. 5 Educatori di Religione, n. 13 Assistenti Sociali, n. 8 Istruttori Direttivi Amministrativi, n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici e n. 2 Esecutori Tecnici. Il **personale complessivo dell'Ente** ammonta quindi a **2.640 unità** (il dato non comprende n. 1 co.co.co. e il personale educativo supplente).

Risorse umane al 31/12/2020

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO	
Profilo	in servizio
Operatore	10
Esecutore	177
Collaboratore	158
Istruttore	1.422
Istruttore direttivo	635
Funzionario	80
Dirigente	40
Totale	2.522
di cui:	
in servizio presso il Comune	2.495
in comando o in distacco	27

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	
Profilo	in servizio
Operatore	0
Esecutore	2
Collaboratore	0
Istruttore	50 ¹
Istruttore direttivo/Funzionario	59 ²
Dirigente	7
Totale personale tempo determinato	118³

¹ Di cui n. 2 ex art. 90 TUEL, n. 43 Agenti Polizia Municipale (di cui n. 35 in contratto formazione lavoro), n. 5 educatori di religione

² Di cui n. 5 ex art. 90 TUEL, n. 21 istruttore direttivo amministrativo (di cui n. 13 in CFL), n. 7 istruttori direttivi tecnici (di cui n. 4 in CFL), n. 13 Assistenti Sociali e 13 Ispettori di vigilanza

³ Escluso il personale educativo supplente e co.co.co



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO

AREA TECNICA		
Categoria	Profilo	in servizio
A	Operatore	0
B1	Esecutore	23
B3	Collaboratore	14
C	Istruttore	100
D1	Istruttore direttivo	138
D3	Funzionario	23
DIR	Dirigente	15
Totale		313

AREA SOCIO EDUCATIVA		
Categoria	Profilo	in servizio
B1	Esecutore	1
B3	Collaboratore	0
C	Istruttore	422
D1	Istruttore direttivo	162
D3	Funzionario	3
DIR	Dirigente	0
Totale		588

AREA AMMINISTRATIVA		
Categoria	Profilo	in servizio
A	Operatore	10
B1	Esecutore	153
B3	Collaboratore	144
C	Istruttore	616
D1	Istruttore direttivo	274
D3	Funzionario	52
DIR	Dirigente	23
Totale		1.272

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Profilo	in servizio
C	Agente di polizia municipale	284
D1	Specialista di vigilanza	23
D1	Ispettore di vigilanza	38
D3	Funzionario di vigilanza	2
DIR	Dirigente	2
Totale		349



3.2.4. Cultura dell'etica e dell'integrità pubblica

La corruzione determina dei costi sociali che sono ancor più gravi di quelli meramente economici. In primo luogo, infatti, la corruzione ingenera nei cittadini sfiducia nelle istituzioni, dando così luogo ad un circolo vizioso, poiché la sfiducia è a propria volta causa della diffusione di pratiche corruttive e determina una bassa percezione del disvalore del fenomeno. In secondo luogo, la corruzione altera il principio di uguaglianza, minando le pari opportunità dei cittadini a partecipare alla vita economica e sociale della comunità. Una efficace politica di prevenzione della corruzione deve quindi partire da una diffusa cultura dell'etica e dell'integrità pubblica, intesa come regola di comportamento di chi lavora per la collettività.

La centralità dei temi dell'etica e dell'integrità all'interno dell'organizzazione si può cogliere se solo si considera che una buona amministrazione si fonda su buoni funzionari prima che su buone leggi. Non è dunque sufficiente lavorare sull'organizzazione e sulle procedure, ma è indispensabile investire sui singoli, selezionare persone competenti e motivate e garantirne, poi, la crescita professionale.

La mancanza di consapevolezza dell'importanza dell'etica quale condizione di efficienza, di efficacia, di equità e, quindi, quale condizione per la creazione di valore pubblico, può favorire il diffondersi della logica del mero adempimento formale e burocratico. Pertanto la condivisione della cultura dell'integrità e della legalità, intesa come principio di base dell'agire pubblico, è in realtà una condizione necessaria per garantire lo sviluppo e l'implementazione di un efficace sistema di *risk management*, focalizzato sulla dimensione etica.

In questa ottica si inseriscono specifiche azioni che il Comune di Venezia ha individuato e che contribuiscono all'implementazione del processo di gestione del rischio e alla più generale valorizzazione della cultura etica all'interno dell'organizzazione comunale: un forte *commitment* da parte del vertice politico-amministrativo, la formazione del personale, il coinvolgimento dell'intera struttura ed il collegamento con la gestione della performance.

Considerata la trasversalità che la gestione del rischio assume all'interno di un ente, il vertice politico-amministrativo deve infondere nell'organizzazione la consapevolezza della rilevanza del processo e motivare tutti i membri dell'organizzazione a dare il proprio contributo.



Protocolli di legalità

Nell'ambito delle certificazioni antimafia, si rileva quale importante misura di contrasto l'adozione di appositi "Protocolli di legalità" su iniziativa della Prefettura di Venezia, sottoscritti dal Ministero dell'Interno, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture venete, dall'Unione Province Italiane e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di estendere i controlli preventivi dell'informativa antimafia ai sub-contratti di appalto e ai contratti di forniture "sotto soglia", nonché al settore degli appalti privati. Il Protocollo prevede, tra l'altro, l'impegno per le Stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara e nei contratti, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti ed altri obblighi diretti a consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini dell'antimafia. Detto Protocollo di legalità nel 2015, alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione, è stato ampliato oltre al tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, anche all'ambito della prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità nella Pubblica Amministrazione, al fine di farne un mezzo di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Le Prefetture della Regione del Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42), l'ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti), l'UPI Veneto (in rappresentanza delle Province venete) hanno sottoscritto in data 17 settembre 2019 il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, per un durata di tre anni.

Il Comune di Venezia ha ritenuto vincolanti detti protocolli, dandone immediata esecuzione in tutte le procedure di gara, introducendo le clausole nelle norme di gara e nei contratti. Dalla lettura degli atti e dei documenti acquisiti, emerge come molto spesso l'attività criminosa si nasconde dietro appalti regolari sotto il profilo formale, oggetto di continue e ripetute variazioni in corso d'opera, che potrebbero essere sintomatici della sussistenza di concrete situazioni di illiceità. Anche per tale ragione il Comune di Venezia si è adoperato fin da subito sull'esigenza di monitorare costantemente tale fenomeno, prevedendo all'interno del PTPCT specifiche misure di prevenzione.



Per quanto riguarda l'aspetto meramente comportamentale e disciplinare dei dipendenti, nella seguente tabella sono riportati i dati statistici riferiti agli ultimi anni:

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CONCLUSI CON PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

Anno	Numero procedimenti disciplinari conclusi con provvedimento sanzionatorio
2014	13
2015	21
2016	29
2017	15
2018	17
2019	14
2020	7

Si riportano nella successiva tabella le cause pendenti al 31 dicembre 2020 del Comune di Venezia, distinte per singola attività amministrativa e Autorità Giurisdizionale. Si rileva, rispetto all'anno precedente, una diminuzione di circa 100 cause.



Cause pendenti del Comune di Venezia al 31/12/2020¹⁾

Argomento	Tribunale	Giudice di Pace	Capo dello Stato	Corte d'Appello	Consiglio di Stato	Cassazione	Tar	TOTALE
Affari Istituzionali	2	0	2	1	0	1	5	11
Polizia Municipale	166	259	0	12	0	36	0	473
Bilancio	1	0	0	0	0	1	0	2
Recupero crediti	12	4	0	1	0	0	0	17
Società Partecipate	2	0	0	1	0	0	0	3
Tributi	11	1	3	3	2	16	11	47
Casa	3	0	0	5	0	1	5	14
Sociale	33	0	0	4	0	0	1	38
Cultura	0	0	1	0	0	0	0	1
Istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport	1	0	0	0	0	0	0	1
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0
Espropri	1	0	0	2	0	0	1	4
Lavori Pubblici	8	0	0	1	2	0	4	15
Personale	27	0	2	21	0	2	8	60
Pubblica Istruzione	0	0	0	0	0	0	3	3
Urbanistica	2	0	10	0	20	0	89	121
Commercio	0	0	3	0	14	0	94	111
Mobilità e Trasporti	5	1	7	10	17	3	69	112
Servizi al Cittadino	0	1	0	0	0	0	0	1
Edilizia	12	2	33	4	45	1	393	490
Edilizia Convenzionata	0	1	0	1	0	0	0	2
Ambiente	9	1	5	3	8	0	36	62
Politiche comunitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni	2	0	0	1	0	0	0	3
Gare e contratti	9	0	0	3	1	1	13	27
Patrimonio	19	2	2	1	6	2	10	42
TOTALE PER AUTORITÀ	325	272	68	74	115	64	742	1660

1) nel presente elenco non sono indicati i fascicoli relativi alle procedure: fallimentari; di mediazione; di recupero crediti e fascicoli relativi a richiesta di consulenze e pareri.



3.3. La mappatura dei processi

Il processo è definibile come una serie di attività che, perseguendo uno scopo comune, seguendo specifiche metodologie (procedure, istruzioni, software) e rispettando specifici vincoli (norme, regolamenti, ecc.) utilizzano risorse, per trasformare un *input* (materiali, informazioni, risorse, comportamenti, energia, ecc) in un *output*, aggiungendo del valore.

Al fine della gestione del rischio corruzione, tutte le Aree/Direzioni del Comune di Venezia nel corso del 2017 hanno completato l'attività di mappatura dei propri processi, sia quelli compresi nelle aree a maggior rischio corruzione, sia quelli compresi in tutte le altre aree di attività del Comune. Con la mappatura dei processi, si sono quindi individuate e rappresentate, in modo razionale, tutte le attività del Comune di Venezia, ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. I processi mappati sono stati catalogati, a cura del Servizio competente, in apposito catalogo informatizzato dei processi.

Nel corso del 2018, 2019 e 2020 detti processi sono stati interessati da un'attività di aggiornamento, a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa, ispirandosi anche alla metodologia del *Lean management* attraverso un'attività di analisi e successiva progettazione di iniziative di semplificazione e ottimizzazione degli stessi.

In particolar modo nel corso del 2019 e 2020 è stata dedicata attenzione alle fasi ed alle attività che scandiscono e compongono i processi.

A tali fasi sono state collegate informazioni aggiuntive quali le potenziali criticità causa di rischi corruttivi e gli eventi rischiosi, come verrà meglio esplicitato all'interno del paragrafo "4.1 Identificazione degli eventi rischiosi".

I processi così mappati, disponibili al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/dati-ulteriori>, sono stati utilizzati nell'analisi dei rischi e riportati attraverso l'inserimento della relativa numerazione all'interno delle schede suddivise per Area/Direzione. La mappatura dei processi effettuata non è da considerarsi definitiva ed esaustiva. Infatti attualmente è in corso una rivisitazione degli stessi a seguito della modifica alla struttura organizzativa dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta n. 318/2020.

Nel 2021 si darà attuazione all'attività di analisi e successiva progettazione di iniziative di semplificazione e ottimizzazione degli stessi, anche attraverso l'applicazione della metodologia del *Lean management*.



4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio è inteso come il possibile divario tra la manifestazione di un fenomeno e la situazione attesa e, quindi, come un evento futuro e incerto (variabile aleatoria) che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi di un'organizzazione. Attraverso il presente PTPCT, l'attenzione verso la gestione del rischio corruzione continua ad essere una priorità per il Comune di Venezia, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 che introduce logiche di *risk management* applicate alla lotta alla corruzione.

La valutazione del rischio è la macro fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). Attraverso il processo di *risk management* l'organizzazione comunale si occupa dei rischi associati alle proprie attività e funzioni, con l'obiettivo di identificarli, misurarli e sviluppare le strategie più appropriate per governarli. Una volta che i rischi sono stati identificati e valutati nel loro impatto e nella probabilità di manifestazione, devono essere gestiti. La strategia di gestione dei rischi comporta una loro attenta identificazione e valutazione e l'attivazione di un processo che definisca i programmi di azione necessari per fronteggiarli.

Sulla base di ciò il Comune di Venezia ha realizzato un processo di *risk management*, a partire dall'identificazione dei rischi dell'organizzazione per proseguire con la loro misurazione, con la loro valutazione, con la scelta delle forme di gestione del rischio ed infine con l'attività di monitoraggio, in attuazione alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ed ispirandosi ai principi fondamentali del *risk management*, compresi nelle norme UNI ISO 31000: 2010 e nel modello di *Enterprise Risk Management* (ERM). Sono risultati utili anche i suggerimenti forniti dal Quaderno Anci n. 20/2019 "Programma Nazionale Anticorruzione 2019 – Approfondimento delle novità di interesse per gli Enti locali – Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica".



La gestione del rischio corruzione viene articolata nelle seguenti fasi:

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	Fasi
	Analisi del contesto (esterno ed interno)
	Identificazione dei rischi
	Analisi dei rischi
	Ponderazione dei rischi
	Individuazione delle misure di trattamento
	Attività di monitoraggio

L'individuazione delle aree a rischio corruzione è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio attraverso la verifica dei singoli processi, delle singole attività e funzioni svolte all'interno dell'Amministrazione. Le aree a rischio variano, oltre che in funzione della tipologia di attività svolta dal Comune di Venezia e degli obiettivi da questo perseguibili, anche sulla base delle risultanze dell'analisi del contesto esterno ed interno all'ente. Tuttavia, vi sono alcune attività, comuni a gran parte dalle Amministrazioni Pubbliche che, a prescindere dalle variabili appena accennate, sono riconducibili ad aree ad alto livello di probabilità di eventi rischiosi di natura corruttiva e di *maladministration* in generale.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

La gestione del rischio è stata focalizzata su alcune aree generali e specifiche che sono state analizzate per singole direzioni secondo la seguente classificazione:

Aree a rischio corruzione	N. processi collegati
A) Acquisizione e progressione del personale	38
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	357
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	40
D) Contratti pubblici	23
E) Incarichi e nomine	6
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	112
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	80
H) Affari legali e contenzioso	8
I) Governo del territorio	37
L) Altra area di rischio*	125

* Dall'analisi del contesto di riferimento dell'Amministrazione, alle proprie funzioni e caratteristiche, alle esperienze pregresse, ai casi giudiziari, a quelli di cattiva gestione accaduti in passato e dalle peculiarità emerse attraverso il processo di individuazione dei rischi, sono stati individuati anche dei singoli processi a rischio non compresi nelle aree in argomento. Per tale motivo è stata predisposta un'altra area di rischio.



4.1. Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi si pone l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

Il processo di identificazione dei rischi si è avvalso di dati e informazioni e, soprattutto, dell'applicazione congiunta di alcune tecniche di supporto, quali:

- l'analisi delle esperienze pregresse, con riferimento al patrimonio di conoscenze presente nell'Amministrazione;
- i dati afferenti ai procedimenti disciplinari erogati nell'ente, alle segnalazioni pervenute nel sistema di *whistleblowing*, ai casi giudiziari pregressi ed in corso, alle caratteristiche dell'ambiente di riferimento dell'Amministrazione e alle sue funzioni;
- gli elementi significativi delle attività e dei processi necessari a far emergere le condizioni di criticità rispetto alla dimensione di rischio oggetto di analisi e con l'obiettivo di segnalarne tutte le potenziali situazioni di rischiosità;
- interviste e colloqui con i Dirigenti competenti delle singole aree e attività a rischio, al fine di far emergere informazioni rilevanti relativamente agli eventi rischiosi associati ad ogni processo ed attività;
- analisi del flusso dei processi evidenziando gli input, fasi, responsabilità e output, al fine di esplicitare i possibili eventi rischiosi che possono originarsi in relazione alle attività ed ai soggetti ad esse collegati;
- le risultanze del sistema di monitoraggio dell'efficacia del precedente piano.

A partire dal 2019 l'identificazione dei rischi è stata sviluppata con un maggior livello di dettaglio rispetto agli anni precedenti, individuando come oggetto di analisi le singole fasi/attività del processo, come si può evincere dall'attività di mappatura dei processi disponibile al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/dati-ulteriori>. Il riferimento alle singole attività è risultato utile soprattutto in tutti quei casi in cui



gli eventi rischiosi a livello di processo sono molteplici e il loro trattamento richiede la definizione di misure differenziate e azioni di monitoraggio specifiche.

4.2. Analisi e ponderazione del rischio

I singoli eventi rischiosi individuati secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente, sono stati analizzati e valutati. La valutazione dei rischi è necessaria a misurare l'incidenza di un evento potenziale sul conseguimento degli obiettivi del Comune di Venezia, consentendo di scremare gli eventi rischiosi in grado di determinare un impatto significativo sul contesto analizzato, da quelli poco rilevanti.

L'analisi è risultata essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto e le criticità che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Tali criticità, ove presenti, sono state individuate a livello di fasi/attività di ogni singolo processo.

Si riportano di seguito le potenziali criticità oggetto dell'attività di analisi del rischio condotta:

<i>Potenziali criticità, intese come fattori abilitanti degli eventi corruttivi</i>
Mancanza di misure di trattamento del rischio: in fase di analisi è stato verificato se sono già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi
Mancanza di trasparenza
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
Scarsa responsabilizzazione interna
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Inadeguata diffusione della cultura della legalità
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
Altro (con campo descrittivo libero)



L'analisi di questi fattori ha consentito di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

L'Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto suggerito da ANAC in occasione dell'aggiornamento 2019 del PNA (Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019), ha confermato nel presente Piano una metodologia del calcolo del livello di rischio corruzione basata su un approccio di tipo qualitativo. Con tale approccio, l'esposizione al rischio è stimata in base a valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Ai fini della valutazione del rischio, in continuità con quanto già proposto dall'Allegato 5 del PNA 2013, nonché in linea con le indicazioni contenute nella norma ISO 31000 "*Gestione del rischio - Principi e linee guida*" e nelle "*Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione*" elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata "*Patto mondiale delle Nazioni Unite*" (*United Nations Global Compact*), si è proceduto ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali a sua volta composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto. La **probabilità** consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'**impatto** valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifici, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso. Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità) sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) di seguito rappresentati, in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Indicatori di <i>PROBABILITÀ</i> per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicativa	Livello
1) Livello di interesse esterno	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	ALTO: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		MEDIO: Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		BASSO: Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
2) Grado di discrezionalità del decisore	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	ALTO: Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		MEDIO: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		BASSO: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
3) Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	ALTO: Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha scarsa trasparenza sostanziale
		MEDIO: Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha una media trasparenza sostanziale



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Indicatori di <i>PROBABILITÀ</i> per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicativa	Livello
		BASSO: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Il processo ha un'adeguata trasparenza sostanziale
4) Autonomia del processo	Se l'attività viene svolta dall'Amministrazione in autonomia, il rischio aumenta; per contro, il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato abbassa il livello di rischio	<p>ALTO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di una sola P.A. per il conseguimento del risultato</p> <p>MEDIO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 3 amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</p> <p>BASSO: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 5 amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato</p>
5) Manifestazione di eventi corruttivi *	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Amministrazione o se sono stati espletati procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di una sanzione nei confronti di dipendenti dell'Ente per comportamenti riconducibili a potenziali rischi corruttivi, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	<p>ALTO: Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno</p> <p>MEDIO: Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p> <p>BASSO: Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>
6) Sentenze della Corte dei conti *	Se l'attività è stata già oggetto di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (Dirigenti e	ALTO: Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Indicatori di <i>PROBABILITÀ</i> per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicativa	Livello
	dipendenti), il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	<p>MEDIO: Un procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni</p> <p>BASSO: Nessun procedimento avviato dalla Corte dei Conti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>
7) Non completa attuazione delle misure di trattamento	La mancata attuazione di misure di trattamento si associa ad una maggiore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. In aggiunta, una scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del presente piano può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. **	<p>ALTO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste</p> <p>MEDIO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste</p> <p>BASSO: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure</p>

* Si può ritenere che gli indicatori di stima del livello di rischio legati alla manifestazione di eventi corruttivi e alle sentenze pregresse della Corte dei Conti abbiano una minore rilevanza rispetto agli altri indicatori, data l'assenza ad oggi di ipotesi/casi registrati.

** La valutazione viene effettuata tenendo in considerazione i risultati disponibili dell'ultimo monitoraggio dello stato di avanzamento delle misure specifiche a livello di singola direzione.



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Indicatori di IMPATTO per la stima del livello di rischio	Descrizione esplicativa	Livello
1) Impatto in termini di contenzioso	Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		MEDIO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		BASSO: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
2) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO: Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		MEDIO: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		BASSO: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
3) Danno generato	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	ALTO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		MEDIO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		BASSO: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Per ogni processo, attività ed evento rischioso analizzati, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri sopra illustrati, applicando una scala ordinale: **ALTO, MEDIO, BASSO**.

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle, si è proceduto all'elaborazione del loro valore sintetico di probabilità di impatto, evitando che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento fosse la media delle valutazioni dei singoli indicatori; è infatti necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi. Infine è stata effettuata l'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
LIVELLO DI PROBABILITA'	LIVELLO DI IMPATTO	
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Alto
Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio
Medio	Basso	Medio
Basso	Alto	Medio
Alto	Basso	Medio
Basso	Medio	Basso
Basso	Basso	Basso

Una volta compiuta la valutazione del rischio, sono state valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.



Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo. Il rischio residuo è il rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente attuate. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di adeguate misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto delle misure già attuate e si è valutato come migliorare quelle già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si è tenuto conto del livello di esposizione al rischio determinato con la procedura sopra descritta e si è proceduto in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata (rischio ALTO) successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta (rischio MEDIO).

All'interno dell'Allegato 1 del presente Piano si riporta l'esito, suddiviso per Aree e Direzioni, dell'analisi e della ponderazione del rischio effettuata. Nella rappresentazione in forma tabellare dell'analisi effettuate, vengono rappresentati per ciascun processo tutti gli indicatori di probabilità e di impatto, ciascuno con il relativo giudizio (alto, medio, basso).

Si precisa che vengono riportati solo i processi e gli eventi rischiosi che hanno avuto una valutazione del rischio ALTA e MEDIA, e solo per questi sono state implementate misure specifiche di contenimento del rischio di corruzione. Non vengono rappresentati i processi e gli eventi a rischio che hanno avuto una valutazione del rischio BASSA (disponibili in ogni caso al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/dati-ulteriori>), per i quali si è ritenuto sufficiente l'applicazione delle misure di carattere generale indicate ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente Piano.



5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Attraverso il trattamento del rischio sono stati individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi come descritta al capitolo precedente e sulla base dell'attività di audit svolta nel corso del 2020 di cui alle premesse. È stata progettata l'attuazione di misure specifiche e puntuali e sono state previste scadenze in base alle priorità rilevate ed alle risorse disponibili. L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è stata realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali, tra i quali, la distinzione tra misure generali e misure specifiche:

- le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

Tutte le misure di prevenzione sono state individuate, con il coinvolgimento dei Dirigenti competenti per le singole aree ed attività a rischio, tenendo conto dei seguenti fattori:

- livello di rischio precedentemente determinato;
- efficacia nella mitigazione delle cause di rischio;
- sostenibilità economica ed organizzativa, al fine di evitare l'individuazione di misure astratte e non realizzabili;
- adattamento alle caratteristiche specifiche del Comune di Venezia;
- risultanze dell'attività di *audit*.



5.1. Individuazione e programmazione delle misure

Al fine di una corretta individuazione delle misure, è risultato utile utilizzare la classificazione delle stesse proposta da ANAC nell'aggiornamento 2019 del PNA (Delibera n. 1064 del 13/11/2019) di seguito riportata:

<i>Tipologie di misure generali e specifiche</i>	<i>N. misure generali</i>	<i>N. misure specifiche</i>
A) Controllo	11	63
B) Trasparenza	11	25
C) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	1
D) Regolamentazione	6	64
E) Semplificazione	0	63
F) Formazione	4	3
G) Rotazione	3	12
H) Disciplina del conflitto di interessi	5	14
Totale	42	245

Di seguito si riepilogano i requisiti e gli elementi descrittivi che sono stati presi in considerazione nell'individuazione delle misure e nella loro corretta programmazione, con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità dell'effettiva attuazione, verificabilità dell'efficacia.

INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	<i>Requisiti delle misure</i>	<i>Elementi descrittivi delle misure</i>
	Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti	Fasi e/o modalità di attuazione della misura



	<i>Requisiti delle misure</i>	<i>Elementi descrittivi delle misure</i>
INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio	Tempistica di attuazione della misura
	Sostenibilità economica e organizzativa delle misure	Responsabilità connesse all'attuazione della misura
	Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione	Indicatori di monitoraggio

Le misure individuate nell'Allegato 1 del presente Piano hanno **valenza triennale** per gli esercizi 2021/2023, salvo diversa specifica indicazione.

5.2. Misure di carattere generale

La prevenzione del rischio corruzione nel Comune di Venezia viene affidata all'individuazione e all'implementazione di misure che possono essere specifiche e che riguardano determinate criticità, individuate a seguito dell'analisi del rischio e di misure di carattere generale che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera Amministrazione.

Le misure specifiche sono estremamente eterogenee e diversificate anche con riferimento alla medesima categoria di rischio; mentre le misure di carattere generale, proprio in virtù della loro natura di strumenti ad ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, hanno un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi ed attività del Comune, soprattutto nella logica di mitigazione di alcune categorie di rischio.



Le misure di carattere generale riguardano i seguenti ambiti:

- i doveri di comportamento
- il conflitto di interesse
- le inconferibilità/incompatibilità di incarichi
- la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35-bis del d.lgs. 165 del 2001
- gli incarichi extraistituzionali
- i divieti *post-employment* (*pantouflage*)
- i patti d'integrità
- la formazione
- la rotazione ordinaria
- la "rotazione straordinaria"
- il sistema dei controlli interni
- la tutela del dipendente che segnala condotte illecite (*whistleblower*)
- le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- il monitoraggio dei tempi procedurali
- la trasparenza.

Dette misure generali vengono descritte nei paragrafi seguenti.



5.2.1. I doveri di comportamento

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Art. 1, co. 44 L. 190/2012, che riformula l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 Delibera ANAC n. 75 del 24 ottobre 2013; Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020
Riferimenti al PNA vigente	Parte III – Paragrafo 1.3
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Definizione, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione, di un codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento nazionale; il vigente Codice di comportamento è disponibile al link https://www.comune.venezia.it/it/content/codice-comportamento-interno • Diretta rilevanza disciplinare della violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all’attuazione del PTPCT. • Attribuzione del dovere di vigilanza sull’applicazione dei codici ai Dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina. • Verifica annuale sullo stato di applicazione del codice. • Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 	



5.2.2. Il conflitto di interesse

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Art.1, co. 41, della L. 190/2012, che ha inserito l'art. 6 bis della L. 241/1990; Artt. 6-7 del d.p.r. n. 62/2013; Art. 42 e 80 co. 5 lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Delibera ANAC n. 1186 del 19 dicembre 2018; Delibera ANAC n. 321 del 28 marzo 2018; Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019
Riferimenti al PNA vigente	Parte III – Paragrafo 1.4
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo in capo a tutti i dipendenti, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di informare per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. • Obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse. Gli stessi sono altresì tenuti a segnalare l'ipotesi di conflitto di interessi potenziale, che può riguardare anche i rapporti intercorsi o attuali tra parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente e soggetti privati. • Obbligo di astensione in capo a tutti i dipendenti dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o Dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. • La segnalazione del conflitto di interesse deve essere indirizzata al Dirigente o al superiore gerarchico, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. E' necessario che il Dirigente/superiore gerarchico verifichi in concreto se effettivamente l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione possano essere messi in pericolo. La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente/dirigente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal Dirigente/Direttore ad altro dipendente/Dirigente ovvero, in carenza di dipendenti/dirigenti professionalmente idonei, il Dirigente/Direttore dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento. Nelle ipotesi in cui il conflitto riguardi il Direttore, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale (o in sua assenza al Segretario Generale), il quale d'intesa con il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza valuterà le iniziative da assumere al fine di garantire l'imparzialità dell'agire amministrativo. La violazione della norma comporta l'illegittimità del provvedimento finale (sintomo di eccesso di potere) e responsabilità disciplinare del dipendente/dirigente/direttore suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento. • Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, si è ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi. • Gli obblighi sono da estendere anche ai consulenti e collaboratori. 	



5.2.3. Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016
Riferimenti al PNA vigente	Parte III – Paragrafo 1.5
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. In aggiunta, il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale del potere amministrativo costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. • Divieto di assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato. Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico. • I soggetti cui devono essere conferiti gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate nel d.lgs. n. 39/2013. E' condizione di efficacia dell'incarico non solo la mera presentazione della dichiarazione ma anche la relativa verifica della veridicità della stessa. • La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto. Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi. Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità e in assenza di opzione da parte dell'interessato. • Obbligo di rilasciare, in capo all'interessato all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. • L'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa prioritariamente al RPCT. 	



5.2.4. La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 Art. 3 del d.lgs. 39/2013
Riferimenti al PNA vigente	Parte III – Paragrafi 1.5 e 1.6
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Preclusioni a operare e ad assumere incarichi in settori esposti a elevato rischio corruttivo e in forza della presunzione di inaffidabilità del soggetto colpito da sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. • Divieto, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: <ul style="list-style-type: none"> a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive (Dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa), agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; c) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. • L'accertamento sui procedimenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 46 del DPR n. 445/2000. • Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono affetti da nullità. • Se la situazione di inconferibilità disciplinata all'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 si appalesa nel corso dello svolgimento dell'incarico, il RPCT, nell'esercizio dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 15 del decreto, deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio. • Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> - si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione, - applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, - provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. 	



5.2.5. Gli incarichi extraistituzionali

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Art. 53 del d.lgs. 165/2001 Art. 18 del d.lgs. 33/2013
Riferimenti al PNA vigente	Parte III - Paragrafo 1.7
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali. • La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata da un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. • Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante. • Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti. • Il vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente del Comune di Venezia è disponibile al link https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-la-disciplina-degli-incarichi-extra-istituzionali-personale-dipendente-comune 	



5.2.6. I divieti *post-employment* (*pantouflage*)

Riferimenti	
Principali riferimenti normativi	Art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (inserito dall'art. art. 1, co. 42, lett. I), della L. 190/2012)
Riferimenti al PNA vigente	Parte III - Paragrafo 1.8
Applicazione della previsione normativa	
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. • L'ambito soggettivo di applicazione della misura comprende altresì i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, nonché i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. • I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti. • Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. • Il divieto di <i>pantouflage</i> si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. Il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli può infatti configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. 	



5.2.7. I patti d'integrità

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Art. 1, co. 17, della L. 190/2012
Riferimenti al PNA vigente	Parte III - Paragrafo 1.9
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • I protocolli di legalità o patti di integrità costituiscono un valido strumento di condivisione tra Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i soggetti privati, delle strategie di contrasto e prevenzione della corruzione. • In particolare, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. • Il 17 settembre 2019 la Regione veneto, le prefetture del Veneto, l'Unione Province Italiane del Veneto e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Veneto, hanno sottoscritto il rinnovo del Protocollo di legalità del 7 settembre 2015, previa Deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 2 luglio 2019. • Attraverso detto "Protocollo di legalità" vengono estesi i controlli preventivi dell'informativa antimafia ai sub-contratti di appalto e ai contratti di forniture "sotto soglie", nonché al settore degli appalti privati. Il Protocollo prevede, tra l'altro, l'impegno per le Stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara e nei contratti, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti ed altri obblighi diretti a consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini dell'antimafia. • Il Comune di Venezia recepisce le previsioni contenute nel suddetto documento e si impegna ad applicarne le misure nelle attività di propria competenza. 	



5.2.8. La formazione

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	art. 1, co. 8, 9 lett. b) e c), della L. 190/2012
Riferimenti al PNA vigente	Parte III - Paragrafo 2
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilizzazione dei pubblici dipendenti e specialmente di quelli impiegati nelle aree a maggiore rischio corruttivo, consente di realizzare il contrasto alla corruzione c. d. "dal basso", che promana direttamente dagli attori quotidiani della Pubblica amministrazione. Il cambiamento della mentalità è l'antidoto più efficace alla corruzione e necessita di una formazione mirata. Come espressamente richiesto dall'ANAC, questa non può limitarsi all'analisi della normativa di riferimento, ma deve essere arricchita dalla valorizzazione dei casi concreti, che tengano conto della specificità dei singoli enti, fornendo strumenti decisionali utili ad affrontare i casi critici e i problemi etici che i dipendenti possono incontrare nello svolgimento della loro attività lavorativa. • I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in raccordo con il Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale e le iniziative formative devono essere inserite anche nel P.T.F. di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001. • Nella definizione delle modalità per l'attuazione dei processi di formazione, l' Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale d'intesa con il RPCT, dovrà: <ul style="list-style-type: none"> - programmare adeguati percorsi formativi di aggiornamento e di formazione di livello generale e specifico; - prevedere con cadenza periodica specifici percorsi formativi per i dipendenti, dando priorità a quelli che operano nelle aree a maggior rischio corruzione; - implementare specifici percorsi formativi in materia di semplificazione dei processi/procedimenti; - prevedere specifici percorsi formativi sul contenuto dei Codici di Comportamento, basandosi prevalentemente sull'esame di casi concreti; - programmare le attività di formazione a supporto alle misure di rotazione del personale. 	



5.2.9. La rotazione ordinaria

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Legge 190/2012 - art. 1, co.4, lett. e), co.5 lett. b), co.10 lett. b)
Riferimenti al PNA vigente	Parte III - Paragrafo 3; Allegato 2
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. La rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale. • Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del Dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni". • Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla misura della rotazione, anche rinviando a ulteriori atti organizzativi, precisamente individuati, che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura. • Il personale interessato alla rotazione è costituito da tutti i dipendenti del Comune di Venezia, dando ad ogni modo priorità ai Direttori, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Responsabili del Procedimento rientranti nelle aree a rischio di corruzione come definite nel presente PTPCT, in funzione del maggior ruolo di responsabilità che esercitano all'interno dell'ente. • Il Comune di Venezia adotta adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di incarichi di P.O. e Responsabili del Procedimento) e del restante personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, comma 1, lett., l quater del d.lgs. n. 165/2001. Per il personale dirigenziale, il criterio di rotazione deve essere previsto nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali. 	



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Nel corso degli ultimi quattro anni è stata effettuata una rilevante rotazione delle figure apicali, così come descritto nel seguente prospetto.

Tipologia incarico	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Incarichi dirigenziali	15 su 55	27%	1 su 7	14%	2 su 12*	17%	3 su 7*	43%
Incarichi di responsabili di servizio	178 incarichi scaduti al 31/12/2017		46 su 203		36 su 219**	16%	17 su 21**	81%

* Sono stati esaminati tutti gli incarichi dirigenziali conferiti nell'anno esclusi gli art. 110, sono compresi gli interim e i nuovi incarichi a seguito modifiche organizzative. Non si considera ruotato in caso di parziale modifica delle funzioni.

** Per valutare l'applicazione del principio di rotazione sono stati esaminati tutti gli incarichi conferiti nel corso dell'anno. Pertanto se uno stesso incarico, nel corso dell'anno, è stato attribuito a n. 2 dipendenti diversi (a seguito di cessazioni a vario titolo) viene conteggiato 2 volte. L'interim non è stato conteggiato.

La rotazione ordinaria

I criteri	<p>La rotazione, attuata in modo tale da garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:</p> <p>a) maggiore anzianità del personale interessato rispetto all'attività lavorativa rivestita nella medesima funzione, tenendo presente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio corruzione, la durata dell'incarico deve essere fissata al limite minimo legale, pari a tre anni; alla scadenza del termine massimo l'incarico deve essere di regola affidato ad altro Dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione; • per il personale titolare degli incarichi di Posizione Organizzativa e Responsabile del Procedimento addetto alle aree a più elevato rischio corruzione, la durata dell'incarico non può essere superiore a tre anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative; alla scadenza del termine massimo l'incarico deve essere di regola affidato ad altro dipendente, a prescindere dall'esito della valutazione; • per il restante personale addetto alle aree a più elevato rischio corruzione, la durata dell'incarico non può essere superiore a tre anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative; alla scadenza del termine massimo l'incarico deve essere di regola affidato ad altro dipendente, a prescindere dall'esito della valutazione.
------------------	--



La rotazione ordinaria

	<p>b) profili giuridici-amministrativi, professionalità e titoli di studio posseduti dai dipendenti, requisiti tecnici richiesti dai singoli settori/uffici di assegnazione ed esigibilità delle mansioni da svolgere;</p> <p>c) il grado di valutazione del rischio corruttivo delle singole attività, dando assoluta priorità agli uffici addetti ai processi il cui rischio di corruzione risulti più elevato;</p> <p>d) nell'ambito dell'attività a rischio corruzione, gli uffici la cui presenza sul territorio comunale non è limitata ad una sola sede bensì dislocata in più sedi e/o quartieri/sestieri comunali;</p> <p>e) il ricevimento da parte del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di un numero elevato di comunicazioni di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, provenienti dallo stesso Direttore/Dirigente/Posizione Organizzativa nel corso di un anno, costituisce indice di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta;</p> <p>f) il nuovo incarico non può avere ad oggetto ambiti di attività attribuiti nel triennio precedente;</p> <p>g) l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche;</p> <p>h) ipotesi di riorganizzazione che possono verificarsi durante il mandato dell'Amministrazione;</p> <p>i) eventuali eventi esterni (indagini penali, incompatibilità ambientali, conflitti di interesse) o significativi interventi normativi che potranno imporre tempi e modi differenti di rotazione rispetto ai criteri del presente Piano.</p>
I vincoli	<p>Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti il rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo del Comune di Venezia.</p>
I vincoli soggettivi	<p>La rotazione deve essere compatibile con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove la misura si riflette sulla sede di servizio del dipendente (ad esempio, diritti sindacali, legge n. 104/1992, congedo parentale).</p> <p>Nel caso in cui la rotazione interessi i dipendenti che beneficiano della L. 104/1992 per assistere familiari, essi hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Qualora invece la rotazione interessi i dipendenti che beneficiano della L. 104/1992 per se stessi, il diritto di scelta è prioritario tra le sedi disponibili.</p> <p>Se la rotazione è attuata tra sedi di lavoro differenti nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di Dirigente sindacale, si ritiene necessaria una preventiva informativa da indirizzarsi all'Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi, fermo restando che il Dirigente sindacale non potrà essere ostativo al cambio di incarico, tenuto conto dei valori e dei principi perseguiti dalla normativa finalizzata alla prevenzione della corruzione. La garanzia delle OO.SS. deve infatti temperarsi con alcune imprescindibili esigenze dell'Amministrazione, tra le quali rientra l'applicazione efficace delle obbligatorie misure di prevenzione della corruzione, come la rotazione del personale.</p>
I vincoli oggettivi	<p>Poiché la rotazione incontra specifici vincoli oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, è necessario temperare la necessità di rotazione del personale</p>



La rotazione ordinaria	
	con la garanzia della continuità dell'azione amministrativa e della ricchezza delle competenze professionali specialistiche. Per tale ragione, non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.
Formazione e rotazione	<p>Nell'attuazione della rotazione è fondamentale il coinvolgimento del personale delle aree a rischio in percorsi di formazione e aggiornamento, anche mediante sessioni formative <i>in house</i>, al fine di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di ambiti; dovrà, inoltre, essere approntato lo svolgimento di una formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il Dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, ai fini dell'acquisizione delle conoscenze e della perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio.</p> <p>In una logica di formazione dovrà essere privilegiata un'organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Allo stesso modo dovrà essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta la possibilità di impiegare personale diverso.</p>
Misure alternative in caso di impossibilità alla rotazione	<p>Nel caso in cui non sia possibile effettuare la rotazione del personale, il Comune di Venezia adotta le seguenti misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi più esposti a rischio corruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore trasparenza nella gestione dei processi; • maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; • individuazione e promozione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, con affiancamento al dipendente istruttore di altro dipendente, in modo che, fermo restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento ai fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni e gli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; • attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze all'interno dei procedimenti, in modo che le singole fasi procedurali siano curate da più persone, fermo restando che la responsabilità del procedimento sia affidata ad un soggetto diverso da quello competente all'adozione del provvedimento finale.



5.2.10. La “rotazione straordinaria”

Riferimenti	
Principali riferimenti normativi	Art. 16, co. 1, lett. I-quater) D.lgs. n. 165/2001 Delibera ANAC n. 215/2019 «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera I-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»
Riferimenti al PNA vigente	Parte III - Paragrafo 1.2
Applicazione della previsione normativa	
<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Vi è dunque l’obbligo di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di una misura di carattere eventuale e cautelare – applicabile sia al personale dirigenziale, sia a quello non dirigenziale - tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. • Al fine di stabilire l’applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, il Comune di Venezia è tenuto obbligatoriamente a verificare la sussistenza: <ul style="list-style-type: none"> a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i Dirigenti; b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. I-quater del D.lgs. 165/2001. • In caso di procedimento penale, fermo l’obbligo del dipendente di comunicare l’eventuale rinvio a giudizio, la valutazione deve essere effettuata non appena vi sia conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e segg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari). Si provvederà, con provvedimento adeguatamente motivato, alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, si rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. I-quater, D.lgs. 165/2001). • Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale Dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico. 	



5.2.11. Il sistema dei controlli interni

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Artt. 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies del D.lgs. n. 267/2000
Riferimenti al PNA vigente	-----
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema dei controlli interni è articolato in: <ol style="list-style-type: none"> a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; b) controllo strategico; c) controllo di gestione; d) controllo della qualità dei servizi; e) controllo sulle società partecipate non quotate; f) controllo sugli equilibri finanziari. • In particolare, il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (c.d. controllo successivo), previsto dall'art. 147 bis, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un importante strumento necessario all'analisi delle dinamiche e delle prassi amministrative, oltre che all'identificazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi rilevanti anche in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione disciplinata dal presente PTPCT. Lo stesso, inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza, regolarità e conformità dei procedimenti e degli atti amministrativi alle leggi vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali, svolge un'importante funzione di presidio della legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. • La predetta attività di controllo svolta dall'Organismo di Controllo viene rendicontata, anche rispetto ai rischi di corruzione, nell'ambito delle relazioni semestrali predisposte dal settore Coordinamento Segreteria Generale che, a cura del Segretario Generale, vengono trasmesse al Sindaco, al Direttore Generale, al Consiglio Comunale, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti. 	



5.2.12. La tutela del dipendente che segnala condotte illecite (*whistleblower*)

Riferimenti	
Principali riferimenti normativi	Art. 54 bis, D. lgs. 165/2001 (modificato dalla l. 179/2017); Delibera ANAC n. 840/2018; Regolamento ANAC del 30 ottobre 2018 (modificato con Delibera n. 312 del 10 aprile 2019); Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all'art. 54-bis, decreto legislativo 165/2001 (Delibera ANAC n. 690 del 01/07/2020)
Riferimenti al PNA vigente	Parte IV – Paragrafi 3 e 8
Applicazione della previsione normativa	
<ul style="list-style-type: none"> • Il <i>whistleblower</i> è colui che testimonia una condotta illecita sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo ad un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente potenziali atti di ritorsione a causa della segnalazione, il <i>whistleblower</i> svolge un fondamentale ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli ai soggetti deputati ad intervenire: è del tutto evidente il ruolo essenziale e che può svolgere il <i>whistleblower</i> nel portare alla luce casi di illegalità e di irregolarità e nel prevenire delle situazioni illecite che possono avere gravi conseguenze per la collettività e per l'interesse pubblico. Per tale ragione, il <i>whistleblowing</i> viene considerato uno dei principali strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione. • Il Comune di Venezia, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 226 del 26 maggio 2015, ha approvato la disciplina organizzativa e tecnologica finalizzata alla tutela del <i>whistleblower</i> all'interno del Comune. Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha apportato importanti modifiche ed integrazioni alla previgente disciplina in materia di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, il Comune di Venezia ha adeguato il proprio modello organizzativo e il proprio sistema informatico di gestione delle segnalazioni, con delibera della Giunta Comunale n. 212 del 19 giugno 2018. • La procedura è finalizzata a garantire tutela, anche attraverso la protezione dell'identità, al <i>whistleblower</i> che effettua segnalazioni relative ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa. In particolare, tale procedura permette la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi attraverso l'uso dell'algoritmo di crittografia, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima. • A partire dal mese di dicembre 2015, oltre alla disciplina organizzativa ed amministrativa, è stata adottata, con collegamento diretto nella intranet comunale, la procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni che garantisce, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza la tutela dell'anonimato e della riservatezza e il divieto di discriminazione del dipendente che segnala. 	



5.2.13. Le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	----
Riferimenti al PNA vigente	Parte III – Paragrafo 4
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Uno degli obiettivi principali della strategia di prevenzione della corruzione del Comune di Venezia è quello di favorire l'emersione dei fatti illeciti, corruttivi e di cattiva amministrazione. A tal fine, riveste un ruolo fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza nell'implementazione delle politiche di prevenzione dell'Amministrazione e, soprattutto, nella diffusione di azioni di sensibilizzazione, volte a creare un dialogo con l'esterno al fine di rafforzare un rapporto di fiducia ed a favorire l'emersione di fenomeni corruttivi, per loro natura "occulti e silenti". • A tal fine risulta fondamentale attivare azioni e campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini, ai giovani in modo particolare, per far crescere la conoscenza e l'attenzione sul problema della corruzione e sulle sue conseguenze sulla vita della comunità di Venezia di tutti i giorni. Nella fase di redazione del presente Piano, al fine di favorire la ricezione da parte della cittadinanza (persone fisiche, giuridiche, associazioni, ecc.) di eventuali proposte e suggerimenti nell'implementazione della strategia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione un avviso di aggiornamento del Piano con la possibilità di presentare osservazioni, proposte, suggerimenti. 	



5.2.14. Il monitoraggio dei tempi procedurali

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Art. n. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 Art. 2 della legge n. 241/1990 aggiornato dalla legge L.120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”
Riferimenti al PNA vigente	Parte IV – Paragrafo 9
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi costituisce una delle misure obbligatorie prevista dall'art. n. 1, comma 9, della legge n. 190/2012. Il risultato del monitoraggio verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ogni anno, entro il 30 gennaio, il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990, dovrà comunicare alla Giunta Comunale i procedimenti, suddivisi per tipologia e direzioni competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. • Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti viene effettuato ogni anno a cadenza semestrale da parte delle singole Aree/Direzioni, attraverso la compilazione di apposita scheda di rilevazione, successivamente pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis della legge n. 241/1990. 	



5.3. La Trasparenza

<i>Riferimenti</i>	
Principali riferimenti normativi	Legge 6 novembre 2012, n. 190 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
Riferimenti al PNA vigente	Parte III
<i>Applicazione della previsione normativa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • La nozione di trasparenza trova la sua principale disciplina all'interno del d.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, cui devono aggiungersi gli atti di regolazione dell'Autorità volti a fornire indicazioni operative e attuative ai soggetti obbligati. • Per trasparenza oggi si intende, ai sensi dell'art. 1, comma comma 1 del D.lgs. 33/2013, "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". • Le amministrazioni, in virtù del ruolo di primo piano riconosciuto al principio di trasparenza dal legislatore, sono tenute ad intendere la trasparenza quale principio che concorre all'attuazione del principio di democrazia e degli altri principi, diritti e libertà costituzionalmente garantiti. • Il principio di trasparenza, in tal senso, anche alla luce degli orientamenti della recente giurisprudenza amministrativa, diviene una regola fondante dell'agire amministrativo, per garantire l'efficacia e la conformità ai canoni costituzionali che sostanziano lo svolgimento della funzione amministrativa. • Il Comune di Venezia adotta adeguati criteri che consentano di svolgere l'attività amministrativa garantendo la diffusione e applicazione di una cultura della trasparenza non solo quale presupposto per promuovere una buona amministrazione, ma anche quale misura per prevenire la corruzione al fine di favorire una cultura della legalità del pubblico agire nel rispetto del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 36 della legge 190/2012 che qualifica le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 quali disposizioni che "integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini della trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione a norma dell'art. 117, comma 2 lett. m, della Costituzione....". 	



La trasparenza

<p>I criteri</p>	<p>La trasparenza, nel rispetto dei principi e delle previsioni normative sopra illustrate, nel Comune di Venezia è attuata in modo tale da garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa sulla base dei seguenti criteri generali:</p> <p>a) analisi del livello di conseguimento degli obiettivi contenuti nella sezione Trasparenza del PTPCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite il continuo monitoraggio del corretto funzionamento della sezione; • tramite attività di internal auditing strutturata in due momenti temporali nel corso dell'anno; <p>b) definizione di un modello organizzativo interno che conferisce ai referenti della trasparenza di ogni Area il compito di svolgere funzioni di supporto, impulso, verifica e informazione in materia di trasparenza e accesso civico all'interno della direzione di riferimento in stretto collegamento con gli uffici del Segretario Generale e della Direzione Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite specifico supporto e ausilio agli uffici dell'Ente nell'attività di produzione, pubblicazione, aggiornamento e depubblicazione dei dati/documenti oggetto di pubblicazione; • tramite specifica attività di supporto e ausilio agli uffici dell'Ente nell'evasione nei termini di legge delle richieste di accesso civico; • tramite un'attività di costante verifica dell'operato dei soggetti abilitati ad intervenire per quanto di competenza della direzione nella sezione "Amministrazione Trasparente"; <p>c) definizione di misure generali e trasversali volte a garantire un approccio strutturale agli adempimenti in materia di trasparenza nell'ottica della funzionalizzazione dell'agire amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite costante attività di verifica e monitoraggio dei contenuti degli obblighi di trasparenza e dei criteri di qualità dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione a favore di una trasparenza effettiva; • tramite un'attività volta a garantire il complesso bilanciamento degli obblighi e del principio di trasparenza con il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali; <p>d) organizzazione interna degli ambiti di responsabilità in materia di trasparenza e accesso civico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite l'allocazione degli obiettivi di trasparenza in capo a specifici soggetti responsabili delle azioni di produzione e trasmissione oltre che di quelle di pubblicazione, aggiornamento e depubblicazione; • tramite la definizione, anche attraverso norme regolamentari e procedure interne, di ambiti di competenza di spettanza degli uffici di riferimento al fine di consentire l'effettivo riscontro per quanto di competenza alle richieste qualificabili quale accesso civico generalizzato.
<p>I vincoli</p>	<p>Le condizioni in cui è possibile realizzare una trasparenza effettiva sono strettamente connesse all'operato dei responsabili della trasparenza del Comune di Venezia, nel rispetto degli obblighi oggettivi direttamente discendenti dal D.lgs 14 marzo 2013, n.33, anche in relazione all'attuazione dei criteri sopra elencati e delle misure generali di attuazione del presente Piano (Allegato 1).</p>



La trasparenza	
I soggetti Responsabili	L'assetto organizzativo soggettivo è strettamente correlato all'ambito di responsabilità declinate all'interno del Piano nel rispetto delle funzioni e compiti attribuiti a ciascuna Area. L'allegato "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente" (Allegato 2) riporta nel dettaglio gli obblighi di pubblicazione di ciascun responsabile nel ruolo ivi individuato.
Il contenuto degli obblighi	L'ambito oggettivo degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa discende dagli obblighi di pubblicazione normati tassativamente dallo stesso D.lgs 33/2013 e declinati nell'allegato 2 del presente Piano ("Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente") per ambiti di responsabilità. L'effettiva attuazione del principio di trasparenza in relazione agli obblighi suddetti discende anche dal compimento delle azioni che consentano il rispetto delle misure generali di attuazione di cui all'Allegato 1 del presente Piano.
Cultura della Trasparenza	<p>Nell'attuazione del principio di trasparenza è fondamentale il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione per il tramite del Referente per la trasparenza dell'Area di riferimento al fine di perseguire azioni di miglioramento continuo a fronte di una costante attività di verifica e monitoraggio, per le parti di competenza, del livello di adempimento, anche in termini di qualità, agli obblighi in materia di trasparenza.</p> <p>Il rispetto dei criteri di qualità dei contenuti delle informazioni da pubblicare come disciplinati dall'art. 6 del d.lgs 33/2013 è da intendersi un obiettivo parametro di misurazione del livello di cultura della trasparenza dell'Ente in termini di effettività del rispetto dei relativi obblighi.</p>
Prospettive	<p>Nell'ambito dei criteri, dei principi e degli obblighi sopra illustrati il Comune di Venezia, per attuare in modo effettivo ed efficace gli obblighi di trasparenza, mira a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maggiore semplificazione nelle modalità operative di attuazione degli obblighi di cui al d.lgs n. 33/2013 anche tramite l'ausilio di soluzioni informatiche migliorative e l'elaborazione di specifiche procedure interne; - maggiore consapevolezza dei soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione anche attraverso forme di coinvolgimento e confronto dei referenti della Trasparenza di ciascuna Area; - un'effettiva interazione tra obblighi di trasparenza e modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato attraverso la definizione di specifiche procedure operative interne.



5.3.1. La gestione e l'individuazione dei flussi informativi

A seguito dell'integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT), viene identificata un'apposita sezione dedicata alla promozione della trasparenza in cui definire i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e le modalità di gestione degli obblighi di pubblicazione. Tale sezione è impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire nel Comune di Venezia l'individuazione, l'elaborazione, la produzione, la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati.

Per quanto concerne le modalità di gestione e di individuazione dei flussi informativi relativamente agli obblighi di pubblicazione nelle pagine del sito istituzionale, "Amministrazione Trasparente", sono individuati nell'allegato *"Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente"* (Allegato 2), per ogni singolo obbligo, il riferimento normativo, la descrizione dell'obbligo di pubblicazione, i soggetti responsabili delle singole azioni (produzione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento), la durata e le modalità di aggiornamento.

Ai sensi del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 1 comma 7, come modificato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2020 n. 8, e successivamente dall'art. 1 comma 16 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe) fino al 30 aprile 2021, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'art. 14 comma 1 bis del d.lgs n. 33/2013 non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 33/2013 in tema di responsabilità dirigenziale per inadempimento degli obblighi di pubblicazione ed in tema di applicazione delle relative sanzioni amministrative.

L'effettività degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 comma 1 bis del d.lgs 33/2013 è, pertanto, da ritenersi sospesa ai sensi del citato art. 1 comma 7 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, fatti salvi eventuali indirizzi e/o atti da parte dei soggetti ed organi competenti.

Per garantire la corretta e puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato *"Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente"* (Allegato 2), la Segreteria Generale provvederà nel corso del 2021 ad effettuare due monitoraggi con cadenza semestrale e vigilerà sull'aggiornamento delle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale.



5.3.2. Gli obiettivi di trasparenza

Tutti gli uffici comunali dovranno dare attuazione agli obblighi di trasparenza di propria competenza di cui all'allegato "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente" (Allegato 2) e disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013.

Gli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente" (Allegato 2) costituiscono singoli obiettivi di trasparenza per i soggetti "responsabili dell'azione di produzione/trasmissione" e per i soggetti "responsabili dell'azione di pubblicazione/aggiornamento" dei dati, documenti e informazioni. I responsabili così come individuati sono tenuti quindi a dare puntuale e corretta attuazione agli obiettivi; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina la responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 165/2001 e oggetto di valutazione ai fini del conferimento di incarichi successivi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 come modificato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2020 n. 8, e successivamente dall'art. 1 comma 16 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe).

Oltre agli obiettivi di cui sopra – coincidenti con gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 – al fine di garantire una più efficace azione di pubblicazione, sia in termini di completezza dei dati, sia in termini di agevole accessibilità alle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" - si individuano alcuni ulteriori obiettivi all'interno dell'Allegato 1- Sezione Misure Generali del presente Piano.

5.3.3. L'attività di *audit* sugli obiettivi di trasparenza del PTPCT 2020-2022

Il Settore Coordinamento Segreteria Generale ha svolto, con cadenza semestrale, il monitoraggio sull'attuazione degli obiettivi individuati nella sezione "Trasparenza" del PTPCT del Comune di Venezia.

In particolare, l'attività di *Internal Auditing* si è svolta analizzando e monitorando, in due momenti distinti (fine giugno e dicembre 2020), la puntuale, corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi di trasparenza individuati dall'allegato 2) del PTPCT 2020-2022.

Dalle predette verifiche, è emerso un soddisfacente livello di aggiornamento dei dati e dei documenti pubblicati, nonché in generale di assolvimento degli obblighi di pubblicazione.



5.3.4. Referenti della trasparenza

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ogni Area dovrà individuare, tra il proprio personale, almeno un "referente della trasparenza", con i seguenti compiti principali:

- a) coadiuvare i soggetti responsabili delle azioni di "produzione/trasmisione" e di "pubblicazione/aggiornamento e depubblicazione" dei dati;
- b) informare direttamente e tempestivamente il RPCT, per il tramite dei competenti uffici del Segretario Generale e della Direzione Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza, sullo stato di attuazione e di aggiornamento degli obblighi di pubblicazione;
- c) coadiuvare i Dirigenti interessati nella gestione dei procedimenti di accesso civico;
- d) fornire ai competenti uffici del Segretario Generale e della Direzione Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza tutte le informazioni ed i documenti che saranno richiesti e necessari per assicurare il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di competenza della direzione;
- e) verificare l'esattezza, la completezza e la qualità dei dati pubblicati in "Amministrazione Trasparente";
- f) coadiuvare e verificare il corretto operato dei soggetti abilitati ad intervenire per quanto di competenza nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In caso di mancata individuazione del/dei referente/i della trasparenza, le relative funzioni saranno esercitate dal Dirigente responsabile.

5.3.5. Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, è correlato ai soli atti, dati ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione disciplinati dallo stesso decreto e di cui all'allegato "*Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente*" (Allegato 2) e comporta il diritto, riconosciuto a chiunque, di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge,



esperibile da chiunque e senza necessità che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche mediante compilazione di apposito "form on-line" disponibile all'interno della pagina "Amministrazione Trasparente".

Il RPCT trasmette immediatamente la richiesta al Dirigente competente o al relativo referente per la trasparenza, per l'istruttoria necessaria che deve effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa.

Nei casi in cui il RPCT, al termine dell'istruttoria di cui sopra, constati l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il Dirigente competente, così come individuato nell'Allegato "*Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente*" (Allegato 2) del presente Piano a voler pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto. La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il soggetto responsabile della pubblicazione/aggiornamento del dato, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) a cui si fa espresso rinvio.

La richiesta di accesso civico può comportare da parte del RPCT, nei casi di accertato e grave inadempimento, l'obbligo di segnalazione all'Ufficio procedimenti disciplinari per la dirigenza (UPD), al Nucleo di Valutazione (NDV) ed al vertice politico dell'Amministrazione.



5.3.6. Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato si configura quale diritto, in capo a chiunque, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, disciplinati dall'art. 5-bis dello stesso decreto.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico semplice: quest'ultimo rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza. L'accesso generalizzato è invece autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione.

L'accesso generalizzato è distinto dall'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». La legge 241/90 esclude, poi, l'utilizzo di tale diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato. L'accesso civico generalizzato, invece, non richiede una legittimazione soggettiva del richiedente, in quanto diritto non correlato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo in relazione al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Per quanto concerne la disciplina e la gestione procedimentale dell'accesso civico generalizzato si rimanda al regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2017 e alle vigenti linee guida approvate dell'ANAC con delibera n. 1309 del 28.12.2016.

Tutti i Dirigenti del Comune saranno tenuti a dare corretta e puntuale attuazione, nelle materia di propria competenza, al diritto di accesso civico generalizzato.



5.4. Misure specifiche

La prevenzione del rischio corruzione nel Comune di Venezia viene affidata all'individuazione e all'implementazione di misure che possono essere specifiche e che riguardano determinati problemi, individuate a seguito dell'analisi del rischio, e di misure di carattere trasversale che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo sull'intera Amministrazione.

Le misure specifiche sono il frutto di valutazioni condivise con i responsabili di ogni singolo processo; la proposta delle misure stesse infatti non è stata considerata come attività esclusiva del RPCT, ma è stata prevalentemente un'attività condivisa con ciascun Dirigente che, in quanto competente per il proprio Settore e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo ad individuare misure incisive per prevenire specifici rischi evitando misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.

Le misure così definite vengono trattate, suddivise per Area/Direzione, all'interno dell'Allegato 1 del presente Piano.



6. MONITORAGGIO E RIESAME

Il puntuale e corretto espletamento delle misure di prevenzione e di gestione del rischio di corruzione è sottoposto ad un'azione di controllo e monitoraggio, riguardante tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi eventualmente tralasciati in fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

Inoltre, è necessario tenere conto che i rischi non sono statici ma possono variare nel corso del tempo, essendo il contesto – interno ed esterno – del Comune suscettibile di cambiamenti: emerge quindi la necessità di un'azione costante di monitoraggio del sistema di gestione del rischio corruzione, in grado di verificarne la funzionalità a fronte di cambiamenti sopravvenuti.

Attraverso l'attività di controllo e di monitoraggio, il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riesce a valutare che le misure di contrasto ai comportamenti non etici messe in atto siano appropriate, conosciute, comprese e seguite da tutti i dipendenti del Comune di Venezia.

In particolare, il monitoraggio deve consentire di verificare se:

- le misure adottate perseguono i risultati attesi;
- le procedure adottate sono efficienti;
- le informazioni disponibili sono sufficienti per l'analisi del rischio;
- la conoscenza accumulata ha supportato la presa di decisioni;
- il processo di apprendimento può essere reiterato nei cicli successivi di *risk management*.

Le modalità di controllo delle misure generali e specifiche ed i relativi indicatori di attuazione sono individuati all'interno dell'Allegato 1.



Considerato l'elevato livello di complessità e dimensione organizzativa del Comune di Venezia, l'attività di monitoraggio del PTPCT è articolata almeno a cadenza semestrale, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di possibili criticità, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

In tale ottica l'attività di trattamento del rischio e relativo monitoraggio è integrata e coordinata con gli obiettivi del Piano della Performance del Comune di Venezia: infatti, oltre a individuare azioni specifiche mirate, la cui attuazione sia verificabile attraverso indicatori misurabili, il presente Piano possiede un profilo programmatico che deve necessariamente coordinarsi con gli altri documenti di programmazione quali il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano della Performance (PdP).

Tali attività, in logica integrata e sistemica, assolvono nel contempo ad un monitoraggio di tipo qualitativo delle prestazioni rese, in quanto funzionali alla verifica in particolare della conformità, dell'affidabilità e della completezza dei processi di lavoro adottati rispetto ai requisiti predeterminati.

Nel sistema di misurazione e valutazione della performance, sarà proposto da parte del RPCT la previsione che l'erogazione della retribuzione di risultato per i Dirigenti e per i dipendenti sia comunque subordinata al rispetto degli adempimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e relativi allegati. Pertanto le misure di prevenzione previste nel presente Piano costituiranno obiettivo specifico per i Dirigenti ed i soggetti responsabili delle stesse, appositamente individuati.

Il monitoraggio è effettuato dall'apposita struttura di supporto del RPCT in coordinamento con eventuali altre strutture all'uopo individuate.

I dati relativi ai risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPCT precedente sono riportati nel PTPCT successivo.



7. LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO FRODE NELLE ATTIVITÀ DEL PON METRO 2014-2020

Il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, il quale individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) quale Autorità di Gestione (AdG) ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. In attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013. L'art. 125 par 4 lett. c) del suddetto Regolamento (UE) n.1303/2013 dispone che l'Autorità di Gestione del Programma metta in atto misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati, così come successivamente meglio dettagliate dalla Nota Egesif della Commissione Europea 14-0021-00 del 16 giugno 2014.

Il Comune di Venezia con delibera della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017 ha approvato lo "*Strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia*", con il quale, sulla base delle indicazioni contenute dalla Nota Egesif della Commissione Europea 14-0021-00 del 16 giugno 2014 e ricevute dall'Autorità di Gestione, introduce una disciplina di gestione del rischio frode nell'ambito delle operazioni del PON Metro 2014-2020, riferita a ciascuna fase del processo attuativo. Lo *Strumento* è stato aggiornato successivamente e approvato con delibera della Giunta Comunale n. 214 del 15/07/2019, recependo le indicazioni provenienti dal Gruppo di lavoro Rischio di frode del PON Metro 2014-2020 istituito dall'AdG a livello nazionale, a cui partecipano tutti i 14 OI. Il Comune di Venezia, nello Strumento di valutazione del rischio frode, ha provveduto alla valutazione del rischio frode, sulla base delle seguenti fasi metodologiche:

1. quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa essere commesso, valutandone impatto e probabilità (rischio lordo);
2. valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti volti a ridurre il rischio lordo;



3. valutazione del rischio netto, dopo aver preso in considerazione le ripercussioni degli eventuali controlli attuali, nonché la loro efficacia, ossia la situazione allo stato attuale (rischio residuo);
4. valutazione dell'impatto dei controlli per l'attenuazione del rischio previsti sul rischio netto (residuo);
5. definizione di un obiettivo di rischio, ossia il livello di rischio considerato tollerabile.

Ai fini della corretta interpretazione dell'approccio metodologico adottato per la compilazione dello Strumento di valutazione rischio frode, va specificato che nel caso di Venezia l'attuazione del PON Metro vede come beneficiari le Aree/Direzioni del Comune, assoggettate al rispetto della normativa in termini di trasparenza e prevenzione della corruzione. Per questo motivo, una serie di controlli e misure di prevenzione sono già disciplinati nel presente Piano, ed espressamente richiamati nella relazione allegata allo Strumento di valutazione rischio frode. Le misure ed i controlli individuati nello Strumento di valutazione rischio frode sono coordinati e coerenti con la strategia di prevenzione della corruzione contenuta nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2021-2023: ragion per cui, per processi e rischi analoghi, per tutto quello eventualmente non previsto nello strumento di valutazione del rischio si applicano, in quanto compatibili, le misure di prevenzione della corruzione del presente piano.

Le disposizioni previste dallo Strumento di valutazione rischio frode si applicano anche alle società partecipate, controllate o *in house* che intervengono nell'attuazione delle operazioni del PON Metro a livello locale.

All'interno dell'Allegato 1 del presente Piano sono state inserite apposite misure specifiche assegnate alle Aree/Direzioni beneficiarie di seguito elencate, al fine del monitoraggio delle misure previste dallo "Strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia": Direzione Coesione Sociale; Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni; Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti; Direzione Generale – Settore Digitalizzazione e Smart City.



8. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e relativi allegati sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020 e relativi allegati ed è destinato a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione.

Le disposizioni contenute nel paragrafo 3.1 *"Il Gruppo societario Città di Venezia"* ed all'interno dell'*"Allegato 1 - Area Economia e Finanza - GRUPPO CITTA' DI VENEZIA - Le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza"*, costituiscono atto di indirizzo per gli amministratori delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Venezia, oltre che natura precettiva per quanto concerne la nomina del RPCT e l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Copia del presente Piano, successivamente all'adozione da parte della Giunta Comunale, è formalmente trasmesso, a cura del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni, agli amministratori delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Venezia.

Il Piano sarà pubblicato sul sito web dell'ente, nella pagina *"Amministrazione Trasparente"* - sezione *"Disposizioni Generali"*, nella intranet comunale *"Altana"* e sarà oggetto di divulgazione a tutti i dipendenti attraverso specifici percorsi formativi e di sensibilizzazione.

Lo stesso sarà altresì inserito all'interno della *"Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"*, istituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel 2019.

